Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Martedì, 31 luglio 1928 - Anno VI — Numero 177

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

2130. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1711.
Riunione dei comuni di Goglione Sopra e di Goglione Sotto in un unico Comune denominato « Prevalle ». Pag. 3530

2131. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1712.
Aggregazione del comune di Milzano a quello di Pralboino . . . . Pag. 3531

2132. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1713.
Riunione dei comuni di Fondra e di Trabuchello in un unico Comune denominato « Isola di Fondra » con capoluogo a Trabuchello . . . . Pag. 3531

2133. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1714.
Riunione dei comuni di Brembate di Sotto e di Grignano in un unico Comune denominato « Brembate » con capoluogo a Brembate di Sotto . . . . . Pag. 3531

2134. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1715.
Riunione dei comuni di Capiate, Consonno e Olginate in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Olginate » . . . . Pag. 3531

2135. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1716.
Riunione dei comuni di Perledo e Varenna in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Varenna ». Pag. 3532

2136. — REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1717.
Aggregazione del comune di Pietrarubbia a quello di Macerata Feltria . . . . Pag. 3532

2137. — REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1730.
Revoca dell'esenzione dalle tasse di bollo e da ogni altra tassa, pel rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie . . . . Pag. 3532

2138. — REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 619.
Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza . . . . . . Pag. 3533

2139. — REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1369.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti . . . . Pag. 3541

2140. — REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1731.
Autorizzazione al comune di Cona a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte. Pag. 3557

2141. — REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1726.
Aumento delle indennità giornaliere ai giurati che partecipino ai dibattimenti di oltre quaranta udienze. Pag. 3557

2142. — RELAZIONE e R. DECRETO 29 luglio 1928, n. 1756.
4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29 . . Pag. 3558

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1928.
Provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi a mezzo dei gas tossici in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria . . . . Pag. 3558

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 3560

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 21 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare . . . . Pag. 3561

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Scambio di ratifiche della Convenzione serica italo-francese . . . . Pag. 3561

Ministero delle finanze:
Media dei cambi e delle rendite . . . . Pag. 3561
Smarrimento di ricevuta . . . . Pag. 3561

Ministero dell'economia nazionale:
Elenchi nn. 11 e 12 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di giugno 1925 . . . . Pag. 3562
Elenchi nn. 13 e 14 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di luglio 1925 . . . . . Pag. 3577
Elenco n. 1 dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio iscritti ai sensi e per gli effetti del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1797, nella 1ª e 2ª quindicina del mese di luglio 1925. Pag. 3581

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale — Luglio 1928 - Anno VI (Fascicolo 7).

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2130.**

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. **1711.**
Riunione dei comuni di Goglione Sopra e di Goglione Sotto in un unico Comune denominato « Prevalle ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Goglione Sopra e di Goglione Sotto sono riuniti in unico Comune denominato « Prevalle ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 246. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2131.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1712.

Aggregazione del comune di Milzano a quello di Pralboino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Milzano è aggregato a quello di Pralboino.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 247. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2132.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1713.

Riunione dei comuni di Fondra e di Trabuchello in un unico Comune denominato « Isola di Fondra » con capoluogo a Trabuchello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Fondra e di Trabuchello sono riuniti in unico Comune denominato « Isola di Fondra » con capoluogo a Trabuchello.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 248. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2133.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1714.

Riunione dei comuni di Brembate di Sotto e di Grignano in un unico Comune denominato « Brembate » con capoluogo a Brembate di Sotto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Brembate di Sotto e di Grignano sono riuniti in unico Comune denominato « Brembate » con capoluogo a Brembate di Sotto.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bergamo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 249. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2134.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1715.

Riunione dei comuni di Capiate, Consonno e Olginate in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Olginate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Capiate, Consonno e Olginate sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Olginate ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 250. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2135.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1716.

Riunione dei comuni di Perledo e Varenna in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Varenna ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Perledo e Varenna sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Varenna ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 251. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2136.

REGIO DECRETO 28 giugno 1928, n. 1717.

Aggregazione del comune di Pietrarubbia a quello di Macerata Feltria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pietrarubbia è aggregato a quello di Macerata Feltria.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pesaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 28 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 252. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2137.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1730.

Revoca dell'esenzione dalle tasse di bollo e da ogni altra tassa, pel rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto l'art. 46 della tabella allegato *B* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268;

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 28 aprile 1927, n. 628;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' revocata l'esenzione dalla tassa di bollo e da ogni altra tassa, concessa con l'ultimo capoverso dell'art. 15 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, e con l'art. 46 della tabella allegato *B* alla legge di bollo 30 dicembre 1923, n. 3268, nelle premesse ricordati, per gli atti necessari ad ottenere il rilascio del passaporto per gli emigranti che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 265. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2138.

REGIO DECRETO 26 febbraio 1928, n. 619.

Approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti;

Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 34, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;

Visto l'art. 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, che autorizza la compilazione di un nuovo testo unico delle disposizioni legislative in vigore sull'Opera anzidetta;

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, numero 2093, che dà facoltà di comprendere nel coordinamento di detto testo unico, le disposizioni contenute nello stesso decreto-legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 39. — SIROVICH.

Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO I.

Costituzione, fini e proventi dell'Opera di previdenza.

Art. 1.

(Art. 1 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'Opera di previdenza, istituita a favore dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, ha la sua sede in Roma, ed è amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Essa ha personalità giuridica, patrimonio proprio e gestione autonoma, sotto la vigilanza del Ministro per le finanze.

Agli effetti tributari è considerata come Amministrazione dello Stato.

Le spese di amministrazione sono a carico dell'Opera di previdenza.

Art. 2.

(Art. 9, comma 1°, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Sono iscritti all'Opera di previdenza:

a) i personali civili di ruolo ordinario dello Stato in servizio al 1° febbraio 1918, e quelli assunti posteriormente;

b) gli ufficiali in servizio permanente del Regio esercito, della Regia marina, e della Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, in servizio al 1° febbraio 1918, o che siano stati nominati posteriormente alla data predetta.

Gli ufficiali in servizio permanente, che cessano da tale posizione e passano in altra categoria, sono iscritti all'Opera di previdenza ed assoggettati al prescritto contributo durante gli eventuali periodi di richiamo.

Sono pure iscritti all'Opera di previdenza i funzionari del Fondo per il culto, degli Economati generali dei benefici vacanti, del Ministero della Real Casa, e del Senato del Regno in servizio al 1° febbraio 1918 e quelli assunti posteriormente.

L'iscrizione all'Opera di previdenza delle suindicate categorie di personali è inoltre subordinata alla condizione che sia ad esse assicurato un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o degli Enti dai quali dipendono.

Art. 3.

(Art. 2 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; articoli 1 e 4 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936; art. 1 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, e art. 2 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Alle iscrizioni dei personali menzionati nell'articolo precedente sono da aggiungersi le seguenti categorie, tenendo conto della decorrenza rispettiva per ciascuna di esse indicata. Qulli assunti posteriormente alla decorrenza fissata per la propria categoria sono iscritti all'Opera di previdenza dalla data della loro assunzione in servizio:

a) i sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè dei corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato, a partire dalla data in cui fu per essi adottato il sistema di retribuzione a stipendio;

b) i marescialli dei Reali carabinieri e della Regia guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;

c) i comandanti e i capi guardia delle carceri, dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, e di nuovo dal 1° dicembre 1923;

d) i nocchieri delle Capitanerie di porto per il periodo dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto 1920, e di nuovo dal 1° dicembre 1923;

e) i funzionari provenienti dal cessato regime dal 1° luglio 1923, giusta gli articoli 1 e 4 del R. decreto 19 aprile 1923, n. 936;

f) il personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza dal 1° gennaio 1924, ad eccezione di coloro che hanno optato, giusta l'art. 14 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di riposo stabilito dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543;

g) gli impiegati di ruolo della Camera dei deputati dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919, e di nuovo dal 1° luglio 1927.

Art. 4.

(Art. 1 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 7 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, che era iscritto all'Opera di previdenza prima dell'andata in vigore del R. decreto 13 gennaio 1924, n. 187, rimane iscritto all'Opera stessa, ma è soggetto dal 1° luglio 1927 al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio a partire dalla data in cui ha avuto luogo il rispettivo passaggio dalla dipendenza dello Stato a quella del Governatorato di Roma, o delle altre tre sopramenzionate amministrazioni comunali.

Rimane fermo per il periodo precedente a tale passaggio il calcolo dei contributi eseguito in base all'art. 12, comma 1°, del presente testo unico.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, eliminato dai ruoli anteriormente al 1° luglio 1927, non ha diritto ai benefici dell'Opera di previdenza.

Questa disposizione è pure estesa ai superstiti di detto personale.

Art. 5.

(Art. 1 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

A decorrere dal 1° luglio 1927, il personale titolare (stabile e in prova), direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio, delle Regie scuole professionali, industriali e commerciali, dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale, di quelle passate al Ministero dell'istruzione per effetto dei Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 3127, e 21 maggio 1924, n. 1200, delle scuole ed istituti d'arte, degli istituti superiori per le industrie artistiche, di cui agli articoli 4 e seguenti del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, delle scuole superiori di architettura, di cui all'art. 15 del R. decreto 7 gennaio 1926, n. 214, nonchè il personale titolare delle Regie stazioni sperimentali, è iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, ed è soggetto al contributo dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 6.

(Art. 2 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale delle predette Regie scuole professionali, in servizio al 1° luglio 1927, che trovavasi iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita col decreto Luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750, rimane iscritto all'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato dalla data con la quale ne aveva acquistato il diritto per effetto del penultimo comma dell'art. 36 del R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e dell'art. 21 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749.

Art. 7.

(Art. 3 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Con decorrenza dal 1° luglio 1923 è confermata l'iscrizione all'Opera di previdenza del personale proveniente dal cessato regime, direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle sopra menzionate Regie scuole professionali situate nei territori annessi al Regno.

Art. 8.

(Art. 2 e 3 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Le categorie di personale che per qualsiasi motivo cessino di essere iscritte all'Opera di previdenza decadono, unitamente alle rispettive famiglie, dai benefici che l'Opera stessa elargisce, e non hanno diritto al rimborso dei contributi pagati.

Nel caso di riammissione all'iscrizione o di successivo passaggio in categorie di personale ammesse alla iscrizione all'Opera di previdenza, i funzionari e le loro famiglie hanno diritto di far valere, agli effetti del cumulo, il periodo di servizio precedentemente prestato con iscrizione all'Opera di previdenza.

Art. 9.

(Art. 3 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036; art. 2 e 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34; articoli 6 e 7 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 8 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

L'Opera di previdenza ha per fine:

1° di conferire assegni vitalizi a favore degli iscritti dispensati dal servizio per infermità o età avanzata senza diritto a pensione, nonchè a favore delle vedove e degli altri congiunti degli iscritti all'Opera di previdenza, che non hanno diritto a pensione, e si trovano nelle condizioni di cui al titolo II del presente testo unico;

2° di provvedere al ricovero, all'educazione ed alla istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato;

3° di conferire borse di studio ai figli dei funzionari civili o militari dello Stato in servizio attivo, che frequentano scuole medie superiori o iniziano i corsi universitari, o di perfezionamento in Italia o all'estero;

4° di liquidare un'indennità di buon'uscita al personale civile o militare dello Stato, che lascia il servizio con diritto a pensione, ovvero ai loro superstiti che trovansi nelle condizioni di cui al titolo VI del presente testo unico;

5° di concorrere nelle spese che a causa di gravi operazioni chirurgiche o di grave infermità debbono sostenere i funzionari in servizio attivo, o in aspettativa per motivi di salute;

6° di inviare figli di funzionari in servizio attivo di grado non superiore al 9° in luoghi di cura marina o montana durante la stagione estiva, se riconosciuti bisognosi di cure climatiche.

Art. 10.

(Art. 13, comma 1°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

I benefici, di cui al precedente articolo 9, non competono agli iscritti dimissionari, radiati dai ruoli, destituiti, o comunque cessati dall'impiego per provvedimenti disciplinari, senza diritto a pensione. Conseguentemente, anche le loro famiglie decadono dal godimento di detti benefici.

Art. 11.

(Art. 7 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le entrate dell'Opera di previdenza sono costituite:

a) dal contributo degli iscritti;

b) dalla devoluzione delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari;

c) dai proventi spettanti alla Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623;

d) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsiasi altro provento destinato all'Opera;

e) dagli interessi sui capitali di proprietà dell'Opera.

Le entrate medesime saranno versate all'Opera di previdenza con le norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 12.

(Art. 8 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Sino al 31 dicembre 1928 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza, eccettuati quelli per i quali è altri-

menti disposto dal presente testo unico, è costituito da una ritenuta in ragione del 0.70 per cento sugli stipendi, e dalla ritenuta del 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.

A datare dal 1° gennaio 1929 il contributo dei personali iscritti all'Opera di previdenza è costituito unicamente dalla ritenuta di L. 1.40 per cento sugli stipendi, esclusa qualsiasi altra indennità o competenza, anche se valida agli effetti della pensione.

I contributi legalmente corrisposti all'Opera di previdenza non sono rimborsabili.

Art. 13.

(Art. 4 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Il personale delle scuole professionali di cui ai precedenti articoli 6 e 7 è assoggettato, dalla data con la quale acquistò il diritto all'iscrizione all'Opera di previdenza, al contributo di L. 0.70 per cento sugli stipendi e sulle competenze utili a pensione, e di L. 2 per cento su tutte le altre competenze ed assegni, ad eccezione dell'indennità di caro viveri.

Il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio sarà pure applicato a questo personale a decorrere dal 1° gennaio 1929.

Art. 14.

(Art. 6 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

Gli impiegati del catasto e dei servizi tecnici di finanza ed i loro aventi causa, i quali, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 16 del R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2206, richiedano l'indennità stabilita dall'art. 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, perdono il diritto ai beneficî dell'Opera di previdenza, e, qualora abbiano conseguito durante il servizio alcuno dei beneficî che l'Opera concede agli iscritti ed alle loro famiglie, non potranno ottenere la restituzione dei contributi versati.

TITOLO II.

Assegni vitalizi.

Art. 15.

(Art. 9, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Ha diritto ad un assegno vitalizio l'iscritto senza diritto a pensione dispensato dal servizio per età avanzata o per infermità, che importi inabilità assoluta a proficuo lavoro, da accertarsi nei modi e nei termini stabiliti dal seguente art. 26.

Art. 16.

(Art. 9, comma 2°, n. 1, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'assegno vitalizio compete alla vedova dell'iscritto non separata legalmente dal marito per sentenza pronunziata per colpa di lei e passata in giudicato, purchè il matrimonio risulti contratto prima della cessazione dal servizio.

Se il matrimonio è stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto i 50 anni di età, è necessario che esso sia di due anni anteriore alla cessazione dal servizio, a meno che sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente.

Art. 17.

(Art. 9, comma 2°, n. 1, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Insieme con la vedova, o in mancanza di essa, o quando la medesima non vi abbia diritto, l'assegno vitalizio spetta agli orfani minorenni e alle orfane nubili minorenni, nonchè agli orfani maggiorenni di ambo i sessi inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali da accertarsi con le norme da fissare nel regolamento, e che si trovino nelle condizioni richieste dal successivo art. 21.

Qualora non spetti pensione od assegno, oppure venga a cessare l'una o l'altro a favore della vedova e degli orfani minorenni, l'Opera di previdenza, dopo compiuto l'accertamento di cui al comma precedente, liquida agli orfani ed alle orfane nubili maggiorenni inabili al lavoro per difetti fisici o mentali l'assegno in misura pari a quella stabilita a favore degli orfani minorenni nella tabella A annessa al presente testo unico di leggi.

Art. 18.

(Art. 9, comma 3°, n. 2, 3, 4, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Se alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto l'assegno non spetta ad alcuno fra gli aventi diritto menzionati nei precedenti articoli 16 e 17, possono farne domanda gli altri congiunti che abbiano i requisiti richiesti, secondo l'ordine di precedenza appresso indicato:

1° le orfane maggiorenni nubili e le orfane vedove, che abbiano oltrepassata l'età di 40 anni;

2° il padre dell'iscritto, purchè inabile al lavoro, e, in mancanza di questo, la madre tuttora vedova, inabile al lavoro;

3° i fratelli e le sorelle nubili o vedove, inabili al lavoro, purchè privi di altri fratelli e sorelle e di ascendenti o discendenti, in condizione di corrispondere loro gli alimenti.

Art. 19.

(Art. 10, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I superstiti degli iscritti di cui al precedente articolo 18 sono esclusi dal conferimento dell'assegno vitalizio, qualora esistano altri superstiti di ordini precedenti, che abbiano diritto a pensione o ad assegno vitalizio.

Art. 20.

(Art. 11 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'assegno vitalizio goduto dal padre dell'iscritto è riversibile alla madre inabile al lavoro.

Se i genitori dell'iscritto, entrambi inabili al lavoro, siano separati legalmente, non per colpa della madre, l'assegno spettante al padre si divide in parti uguali fra i coniugi.

Art. 21.

(Art. 12 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Per gli orfani maggiorenni inabili al lavoro e per gli altri superstiti indicati nel precedente articolo 18 il diritto all'assegno vitalizio è subordinato alle condizioni che essi siano stati a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la di lui morte, e che siano nullatenenti.

Art. 22.

(Art. 14 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036,
e art. 5, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

La misura dell'assegno vitalizio spettante all'iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 1927, è eguale a tanti sessantesimi dell'ultimo stipendio annuo goduto, quanti sono gli anni di servizio utili per la pensione effettivamente prestati, escludendo dal computo di tali servizi quelli riscattati e gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previste dalle leggi sulle pensioni, ma non potrà mai essere inferiore a L. 1200, nè superiore ad un terzo dello stipendio stesso.

Se l'assegno da conferirsi all'iscritto ha la decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la misura dell'assegno si liquida

sulla base media degli stipendi dell'ultimo triennio di servizio.

In nessun caso l'assegno da liquidarsi all'iscritto può essere minore di quello che spetterebbe alla vedova in base alla tabella annessa al presente testo unico di leggi.

Art. 23.

(Art. 15 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5 della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Gli assegni vitalizi alla vedova, ai figli ed agli altri congiunti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° luglio 1927 in poi, sono liquidati in base alle rispettive tabelle annesse al presente testo unico di leggi, in rapporto all'ultimo stipendio di diritto attribuito al funzionario civile o militare in servizio attivo, compresi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora l'assegno da conferirsi abbia decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, si applicano le norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno stesso.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani ha luogo soltanto nei casi previsti per il reparto delle pensioni degli impiegati dello Stato e con le medesime norme.

Art. 24.

(Art. 1, commi 1 e 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Gli assegni alle vedove sono aumentati di L. 200 se esse hanno uno o due orfani minorenni a loro carico, e di L. 400 quando il numero di detti orfani è superiore a due.

Art. 25.

(Art. 18 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli impiegati appartenenti ai ruoli degli applicati ed aiuto procuratori del registro e degli applicati ed aiuto conservatori delle ipoteche, e i loro superstiti, i quali, essendo privi di pensione, godono del sussidio di invalidità o di vedovanza, ai sensi del regolamento 8 giugno 1911, n. 555, potranno ottenere dall'Opera di previdenza, a titolo di assegno vitalizio, l'eventuale differenza tra l'assegno liquidato ai termini delle disposizioni sull'Opera e il sussidio loro concesso.

A quelli che, dopo aver ottenuto l'assegno dell'Opera di previdenza, conseguano il sussidio di invalidità o di vedovanza, l'assegno dell'Opera sarà ridotto dell'importo di detto sussidio e sarà soppresso nel caso che tale sussidio superi l'assegno vitalizio.

Le disposizioni del presente articolo si applicano con effetto dalla istituzione dei ruoli sopra indicati.

Art. 26.

(Art. 19 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

La concessione degli assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per infermità è subordinata all'accertamento, da parte dell'Opera di previdenza, dell'assoluta inabilità a proficuo lavoro, da farsi con le norme da fissarsi dal regolamento sull'Opera stessa.

Perde il diritto all'assegno vitalizio l'iscritto che non chieda l'accertamento della inabilità entro tre anni dalla dispensa dal servizio.

Art. 27.

(Art. 32, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi sono pagabili a rate mensili posticipate a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 28.

(Art. 32, commi 2 e 3, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'ufficiale iscritto dispensato dal servizio con assegno di riforma ha diritto all'assegno vitalizio dal primo giorno del mese successivo alla scadenza del detto assegno di riforma.

La vedova e gli orfani dell'ufficiale morto durante il godimento dell'assegno di riforma, o morto in servizio lasciando diritto ad un assegno temporaneo, hanno diritto all'assegno vitalizio a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui ha luogo la cessazione dell'assegno temporaneo di riversibilità.

Art. 29.

(Art. 20, commi 1 e 2, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Coloro che, avendo diritto ad ottenere un assegno vitalizio, lasciano trascorrere più di due anni dal giorno in cui dovrebbe cominciare il godimento senza farne domanda, o senza presentare i titoli giustificativi del loro diritto, non saranno ammessi a goderne che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei titoli.

I minori e i dementi sono eccettuati da questa disposizione.

Art. 30.

(Art. 20, comma 3, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le rate di assegno non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 31.

(Art. 13, comma 4, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le superstiti dell'iscritto, alle quali sia stato conferito l'assegno vitalizio, ne perdono il godimento quando contraggano matrimonio.

Art. 32.

(Art. 13, comma 2, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 5, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'assegno che l'Opera di previdenza concede a favore dell'iscritto, o dei suoi superstiti, non è cumulabile con pensione od assegno spettante all'iscritto o ai suoi superstiti sul bilancio dello Stato, o delle Provincie, dei Comuni e delle Opere pie, oppure a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora il concessionario di un assegno vitalizio ottenga il conferimento della pensione o dell'assegno dallo Stato o da uno degli enti indicati nel 1° comma del presente articolo, cessa il diritto all'assegno vitalizio nei riguardi dell'Opera di previdenza, e l'Amministrazione provvede al recupero delle rate scadute, ed eventualmente pagate dopo la decorrenza della pensione o la liquidazione dell'assegno.

TITOLO III.

Assistenza scolastica e ricovero in convitti.

Art. 33.

(Art. 21 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Sulle disponibilità delle entrate, dopo assicurati i fini di cui al n. 1 dell'art. 9, è destinata un'assegnazione annuale al ricovero, all'educazione e all'istruzione degli orfani degli iscritti.

Tale assegnazione è erogata:

a) nel collocamento di orfani in convitti;

b) nel conferimento di borse di studio a favore di orfani che meglio si distinguono per condotta e profitto, sia nel corso elementare, sia in quello degli istituti medi, comprese le scuole professionali, sia nei corsi universitari o in quelli di istituti superiori equipollenti, e sia anche per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estero.

Le borse di studio sono conferite mediante concorso per titoli e destinate per compiere il corso degli studi consentito dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Il regolamento dell'Opera di previdenza stabilirà le condizioni di base delle convenzioni con gli Enti che assumono l'impegno della educazione e della istruzione degli orfani e le norme per il conferimento dei posti in convitto.

Il collocamento degli orfani può avere luogo sia nei convitti di detti enti sia in altri convitti.

Art. 34.

(Art. 22, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Hanno titolo a concorrere al beneficio dell'assistenza educativa ed istruttiva dell'Opera di previdenza tutti gli orfani degli iscritti morti in attività di servizio, o dopo collocati a riposo con pensione, assegno di riforma o assegno vitalizio, o morti in posizione ausiliaria, o di aspettativa per riduzione di quadri, purchè nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio.

Art. 35.

(Art. 22, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di stabilire che una parte dei posti gratuiti e delle borse, non superiore ad un quarto del numero da mettersi a concorso in ogni anno, siano conferiti anche ad orfani di impiegati o di militari appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza in base al presente testo unico, che abbiano cessato dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, o alla data di ammissione della rispettiva categoria all'iscrizione all'Opera stessa, e che trovinsi nelle condizioni richieste nel precedente art. 34.

Art. 36.

(Art. 2, comma 1°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 1°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Il Consiglio di amministrazione è autorizzato a concedere borse di studio a favore dei figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo, che frequentino le scuole medie superiori, o che iniziino od abbiano già iniziato gli studi in Regie università, o in altri Regi istituti superiori equipollenti, oppure vogliano seguire corsi di perfezionamento in Italia o all'estero, purchè dimostrino, in base ai risultati scolastici, particolare disposizione agli studi.

Art. 37.

(Art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 2°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

Per concorrere alle borse di studio indicate nel precedente art. 36, eccettuate quelle di perfezionamento, il candidato deve comprovare di avere conseguita, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, l'ammissione alla scuola media superiore, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, oppure l'ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore equipollente, con una media non inferiore a otto decimi.

Coloro che hanno già iniziato un corso di studi universitari, o di altro istituto superiore equipollente, debbono dimostrare di avere a suo tempo conseguita l'ammissione ad uno dei corsi predetti, in unica sessione e con una media generale non inferiore a otto decimi, e di avere inoltre superati gli esami nelle materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà, per tutti i corsi frequentati, con una media non inferiore a otto decimi.

Art. 38.

(Art. 21, lettera *d*), R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, art. 2, comma 2°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 8, comma 3°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

Le borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, così in Italia che all'estero, sono conferite, per la durata massima di tre anni, agli orfani degli iscritti, nonchè ai figli dei funzionari civili o militari in servizio attivo inscritti all'Opera di previdenza, che abbiano conseguita una laurea, o un diploma di studi superiori, da non oltre due anni, con una media generale non inferiore a otto decimi.

Art. 39.

(Art. 20 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 8, comma 4°, legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'Opera di previdenza conferma annualmente la borsa di studio se alla fine dell'anno scolastico i risultati conseguiti diano affidamento della particolare disposizione del beneficato a proseguire il corso di studi pel quale la borsa è stata concessa.

Le rate delle borse di studio non domandate entro due anni dalla scadenza sono prescritte.

Art. 40.

(Art. 2, comma 3°, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno il numero dei posti gratuiti in convitto e delle borse di studio da mettere a concorso, e fissa le norme necessarie per il loro conferimento.

Titolo IV.

Assistenza sanitaria.

Art. 41.

(Art. 6, commi 1 e 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 10 R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

L'Opera di previdenza è autorizzata a concorrere nella spesa che i funzionari civili o militari in servizio attivo, oppure in aspettativa per causa di provata infermità, devono sostenere per onorari a chirurgi, per retta di degenza ed accessori, qualora essi siano ricoverati in una clinica ospitaliera del Regno per subirvi una grave operazione chirurgica.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 l'Opera di previdenza è pure autorizzata a concorrere nella spesa per retta di degenza, onorario ed accessori a carico dei funzionari indicati nel comma precedente, che siano ricoverati per gravi malattie presso una clinica ospitaliera del Regno.

Se a cagione di speciali circostanze non siasi verificata la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera, od anche privata, l'Opera di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1928, è autorizzata a concorrere nella spesa a carico dell'iscritto su motivata e documentata proposta del Capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale il funzionario dipende.

Art. 42.

(Art. 6, commi 1 e 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Il concorso dell'Opera di previdenza nella spesa di cui al precedente art. 41, si effettua mediante pagamento a favore della clinica.

Però, se a causa di eccezionali circostanze comprovate nel modo indicato nel 3° comma del precedente art. 41, la degenza per malattia o per atto operativo non ha avuto luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento potrà farsi direttamente al funzionario.

Per coloro che si trovino in servizio all'estero o nelle colonie per esigenze del loro ufficio, il pagamento viene eseguito a mezzo dell'economo cassiere dell'Amministrazione centrale da cui essi dipendono.

Art. 43.

(Art. 3, comma 2, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 11, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093).

La somma da erogarsi dal 1° gennaio 1928 per concorso nelle spese di malattie non deve in ogni anno eccedere le L. 650,000.

A decorrere dal 1° gennaio 1928 la somma da erogarsi annualmente per concorso in casi di gravi operazioni chirurgiche viene elevata da L. 500,000 a L. 650,000.

Art. 44.

(Art. 11, comma 3, del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, e art. 5 R. decreto 4 marzo 1926, n. 415).

Il concorso dell'Opera di previdenza a favore di ciascun iscritto non può superare, durante l'anno solare, le L. 2000 per malattie, e le L. 4000 per atti operativi.

In nessun caso a ciascun iscritto può concedersi, in complesso, nell'anno solare, una somma superiore a L. 4000.

TITOLO V.

Cure marine e montane.

Art. 45.

(Art. 7, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, possono dall'Opera di previdenza essere inviati in colonie marine o montane, purchè il padre sia in servizio attivo, e abbia grado non superiore al nono.

Art. 46.

(Art. 7, comma 3, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

La somma da erogarsi per la finalità di cui al precedente art. 45 non deve in ogni anno superare le 300,000 lire.

Art. 47.

(Art. 7, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Agli effetti della concessione del beneficio della cura marina o montana,di cui al precedente art. 45, l'Opera di previdenza prenderà gli accordi con gli enti circa le modalità di ammissione dei fanciulli e l'ammontare della relativa spesa individuale.

TITOLO VI.

Indennità di buon'uscita.

Art. 48.

(Art. 5, commi 1 e 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 1, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Al personale civile o militare dello Stato iscritto all'Opera di previdenza, avente diritto alla normale pensione vitalizia, che sia collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1928 in poi, dopo almeno sei anni completi di compartecipazione all'Opera stessa, è corrisposta, a titolo d'indennità di buon'uscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo da lui prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera di previdenza.

In nessun caso l'indennità di buon'uscita può essere inferiore a L. 1200.

Sulla somma liquidata in base al precedente primo comma è concesso l'aumento di un decimo se il servizio ritenuto valido supera gli anni 30; se è superiore agli anni 35 l'aumento è di due decimi; e se sorpassa gli anni 39 e mesi 6 l'aumento è di tre decimi.

Art. 49.

(Art. 29 R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, art. 5 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 9, comma 3°, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Ai funzionari civili o militari cessati dal servizio nel periodo dal 1° febbraio 1924 al 31 dicembre 1925 l'indennità di buon'uscita viene liquidata in ragione di tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio prestati nelle categorie ammesse a fruire dei benefici dell'Opera di previdenza. L'indennità non può in questo caso superare l'importo di quattro mensilità di stipendio, e in ogni caso il limite massimo di L. 5000. I servizi prestati anteriormente al 1° febbraio 1918, sempre nelle categorie suddette, si computano per metà ai fini della valutazione dell'indennità di buon'uscita.

Al personale civile o militare collocato a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, e non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità predetta viene liquidata senza la riduzione a metà del periodo di servizio anteriore al 1° febbraio 1918, ed in misura non inferiore a L. 1200, nè superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.

Art. 50.

(Art. 5, comma 2, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita, sono esclusi i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio, e quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria.

Art. 51.

(Art. 9, comma 2, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

Durante il periodo di aspettativa per malattia, o per riduzione di quadri, è dovuto all'Opera di previdenza il contributo sull'assegno, o su quella parte di stipendio, che si corrisponde al funzionario civile o militare. Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita, tale periodo, se verificatosi dopo l'iscrizione del funzionario all'Opera di previdenza, viene computato per metà.

Art. 52.

(Art. 25 del R. decreto 9 giugno 1925, n. 1036).

Qualora l'iscritto all'Opera di previdenza da almeno sei anni, che abbia compiuto il periodo minimo di servizio per il diritto a pensione, muoia prima del collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita è corrisposta alla vedova non separata legalmente a seguito di sentenza pronunciata per di lei colpa e passata in giudicato. In mancanza della vedova l'indennità spetta alla prole minore e alle figlie nubili maggiorenni.

Art. 53.

(Art. 26 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli ufficiali in servizio permanente, iscritti da almeno sei anni all'Opera di previdenza, che siano collocati in posizione ausiliaria, acquistano il diritto alla liquidazione dell'indennità di buon'uscita all'atto del loro collocamento in detta posizione, sempre quando però essi abbiano raggiunto il minimo degli anni di servizio per il diritto alla pensione normale.

Art. 54.

(Art. 27 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I periodi di richiamo in servizio degli ufficiali già collocati in posizione ausiliaria sono cumulabili, purchè di durata non inferiore a tre mesi, agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita, fermo rimanendo che nessun contributo spetta all'Opera di previdenza durante il periodo trascorso in posizione ausiliaria.

Art. 55.

(Art. 9, commi 4 e 5, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

I funzionari civili o militari dello Stato richiamati in servizio, che maturino il diritto ad un'indennità di buon'uscita superiore a quella già liquidata, potranno percepire la differenza al termine del richiamo in servizio.

La nuova liquidazione sarà fatta in base alle stesse norme legislative con le quali si provvide alla liquidazione originaria.

Art. 56.

(Art. 9, comma 6, della legge 16 giugno 1927, n. 969).

L'indennità di buon'uscita, non richiesta entro cinque anni dalla cessazione dal servizio del funzionario civile o militare, si prescrive.

TITOLO VII.

Disposizioni varie.

Art. 57.

(Art. 28 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Sono estese all'Opera di previdenza: le attribuzioni della Commissione parlamentare di vigilanza, della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, del Ministero delle finanze e della Corte dei conti, nonchè le norme per l'investimento dei capitali, per l'istruzione delle domande di assegno e per i ricorsi in sede contenziosa presso le sezioni unite della Corte dei conti, in vigore per gli altri Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 58.

(Art. 29 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

È a carico dell'Opera di previdenza la spesa per gli stipendi e per le indennità fisse pagate effettivamente al personale adibito esclusivamente agli uffici dell'Opera stessa.

Tale spesa sarà rimborsata dall'Opera di previdenza allo Stato alla fine di ogni anno.

Nessun'altra spesa per stipendi e indennità fisse ad altro personale farà carico all'Opera di previdenza.

Art. 59.

(Art. 30 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

I bilanci preventivi dell'Opera di previdenza sono sottoposti all'approvazione del Ministro per le finanze.

Il conferimento degli assegni vitalizi di diritto, deliberati dal Consiglio di amministrazione, sono sottoposti al riscontro preventivo della Corte dei conti; per gli altri atti dell'Opera di previdenza il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 60.

(Art. 33 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'Ufficio tecnico seguirà il movimento statistico annuale degli iscritti e lo svolgimento degli oneri dell'ente, e provvederà ogni cinque anni alla compilazione del bilancio tecnico ed all'eventuale revisione delle tabelle di determinazione degli impegni verso gli iscritti.

Art. 61.

(Art. 4, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civile e militare dello Stato.

Art. 62.

(Art. 4, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Agli Istituti, che hanno convitti propri per le finalità indicate nel precedente art. 61, l'Opera di previdenza è autorizzata a concedere mutui nei casi in cui gli Istituti stessi debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione.

Art. 63.

(Art. 9, commi 1 e 2, R. decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, indi art. 6 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, testo unico).

L'Opera di previdenza è tenuta a versare un contributo annuo di L. 5,500,000 alla Cassa dei depositi e prestiti per la costituzione di un fondo destinato a mitigare le quote di fitto degli alloggi agli impiegati dello Stato, civili e militari, nelle città capoluoghi di provincia, secondo che delibererà il Comitato centrale dell'Istituto nazionale creato col Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944.

Art. 64.

(Art. 31 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni, le borse di studio e le indennità di buon'uscita a carico dell'Opera di previdenza non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

Art. 65.

(Art. 32, comma 4°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Opera di previdenza, e i documenti che le corredano, sono esenti dalla tassa di bollo.

TITOLO VIII.

Gestione della Cassa di sovvenzioni istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623.

Art. 66.

(Art. 34 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli oneri e le attività della Cassa di sovvenzioni, di cui alla legge 22 luglio 1906, n. 623, sono stati trasferiti all'Opera di previdenza costituita col R. decreto 26 febbraio 1920, n. 219.

Art. 67.

(Art. 35 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, e art. 1 R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886).

Il settimo degli aggi annualmente liquidati a ciascun banco del lotto, oltre le L. 5000, viene versato all'Opera di previdenza come ordinaria entrata annuale per il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi della Cassa sovvenzioni.

Art. 68.

(Art. 10 legge 16 giugno 1927, n. 969, e art. 38 e 40, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi sui fondi della Cassa sovvenzioni sono concessi mediante concorso per titoli ad ex-impiegati civili dello Stato, cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918, ed ai loro superstiti come appresso, purchè non siano titolari di una rivendita di generi di privativa, e siano privi di assegno fisso a carico di enti pubblici:

1° ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio per infermità o età avanzata, senza diritto a pensione;

2° a vedove senza pensione contro le quali non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione per loro colpa, o che alla cessazione dal servizio del marito contino un biennio di matrimonio, se il matrimonio fu contratto dopo che il marito aveva compiuto il 50° anno di età, eccetto che esista prole anche se postuma;

3° a prole orfana senza pensione (prole minorenne, prole maggiorenne inabile a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, figlie nubili maggiorenni dopo il compimento del 40° anno di età), purchè il matrimonio dell'autore sia avvenuto prima dell'abbandono del servizio attivo, e non sia tuttora in vita nello stato vedovile la madre o la madrigna;

4° ai genitori.

Un quarto dei posti messi a concorso può essere conferito ad ex impiegati civili dello Stato cessati dal servizio dopo il 1° febbraio 1918 ed ai loro superstiti, indicati nel comma precedente, senza pensione o diritto ad assegno a carico dell'Opera di previdenza.

Le istanze e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 69.

(Art. 40, comma 2°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

L'ammissione al concorso, di cui al precedente art. 68, è pure subordinata alle seguenti condizioni:

a) che per gli ex impiegati siano trascorsi due anni dal diritto alla concessione dell'indennità per una volta tanto liquidata dalla Corte dei conti;

b) che per le vedove e gli orfani siano trascorsi quattro anni dal diritto alla concessione dell'indennità stessa.

Art. 70.

(Art. 6, comma 3, R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Il numero degli assegni vitalizi facoltativi da conferirsi annualmente, mediante concorsi per titoli, non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso.

Art. 71.

(Art. 38, comma 1°, R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Il conferimento degli assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberato dal Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. Il riscontro della Corte dei conti viene esercitato sui rendiconti consuntivi.

Art. 72.

(Art. 6, comma 1°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34, e art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

La misura degli assegni da corrispondersi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberata dal Consiglio d'amministrazione nella maniera seguente:

a) per gl'impiegati dispensati dal servizio a causa di infermità o di età avanzata senza diritto a pensione, da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex funzionari;

b) per la vedova con prole minorenne sino ad un massimo di L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, sino ad un massimo di L. 1000 annue;

d) per i genitori sino ad un massimo di L. 800 annue.

Gli assegni sono conferiti con decorrenza dal 1° gennaio successivo al bando di concorso.

Art. 73.

(Art. 6, comma 2°, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34).

Qualora non siano sufficienti le entrate della Cassa sovvenzioni per provvedere all'onere derivante dalla misura degli assegni fissati col precedente art. 72, l'Opera di previdenza vi supplirà con le proprie entrate annuali.

Art. 74.

(Art. 42 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età.

Quando per qualsiasi causa vengano a cessare dalla compartecipazione all'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 75.

(Art. 38, comma 2°, del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Gli assegni vitalizi facoltativi conferiti sui fondi della Cassa sovvenzioni non sono cedibili, nè sequestrabili.

Art. 76.

(Art. 41 R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036).

Decadono dal godimento dell'assegno:

a) le vedove se passino ad altre nozze;

b) gli orfani (figli minorenni) al raggiungere della maggiore età, o anche prima quando abbiano conseguito un pubblico impiego;

c) le orfane nubili al raggiungere della maggiore età, o anche prima se contraggano matrimonio o conseguano un pubblico impiego.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

ALLEGATO *A*.

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI

da corrispondersi alle vedove e agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza

Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione	Assegno alla vedova	Assegno agli orfani
fino a 7,200	1,000	900
da 7,201 a 7,800	1,030	950
» 7,801 a 8,400	1,100	1,000
» 8,401 a 9,000	1,170	1,050
» 9,001 a 9,600	1,240	1,100
» 9,601 a 10,200	1,310	1,150
» 10,201 a 10,800	1,380	1,200
» 10,801 a 11,400	1,450	1,250
» 11,401 a 12,000	1,520	1,300
» 12,001 a 12,600	1,590	1,350
» 12,601 a 13,200	1,660	1,400
» 13,201 a 13,800	1,730	1,450
» 13,801 a 14,400	1,800	1,500
» 14,401 a 15,000	1,870	1,550
» 15,001 a 15,600	1,940	1,600
» 15,601 a 16,200	2,200	1,650
» 16,201 a 16,800	2,300	1,700
» 16,801 a 17,400	2,400	1,750
» 17,401 in poi	2,500	1,800

Nel caso di vedova con uno o più orfani gli assegni indicati nella tabella verranno aumentati nella misura di cui all'art. 24 del testo unico.

Per gli assegni con decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, si prenderà per base la media degli stipendi degli ultimi tre anni di servizio (art. 23 del testo unico).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

TABELLA *B*.

TABELLA DEGLI ASSEGNI VITALIZI

da corrispondersi ai genitori e ai fratelli degli iscritti all'Opera di previdenza

Stipendio di diritto goduto dall'iscritto alla data di cessazione dal servizio, compresi gli assegni valutabili per la pensione	Ammontare dello assegno
fino a 12,000	800
da 12,001 a 13,800	900
» 13,801 a 15,600	1,000
» 15,601 a 17,400	1,100
» 17,401 in poi	1,200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2139.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1369**.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619, sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 della legge 16 giugno 1927, n. 969, e 13 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2093, coi quali il Governo del Re fu autorizzato a emanare le norme regolamentari del nuovo testo unico di leggi sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il detto testo unico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 - Anno VI - n. 619, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 giugno 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 273, foglio 178. — CASATI.

Regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato, e dei loro superstiti, approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

TITOLO I.

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE.

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri Istituti che le sono affidati, ne amministra il patrimonio ed assegna agli iscritti all'Opera stessa che ne abbiano diritto, e alle loro famiglie, i benefici contemplati dal testo unico di leggi approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 2.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese di amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro per le finanze.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

Il rendiconto della gestione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.

Art. 5.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 6.

Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « *Opera di previdenza a favore dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti* » per la riscossione delle ritenute e delle altre entrate dell'Opera stessa, le quali debbono essere concentrate presso la Regia tesoreria centrale, con le modalità di cui agli articoli 35 a 38 del presente regolamento.

Le Sezioni del Tesoro, istituite presso le Intendenze di finanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 7.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, rappresentante dell'Opera di previdenza, a mezzo del tesoriere centrale o delle Sezioni di Regia tesoreria provinciale, riceve i fondi in numerario di spettanza dell'Opera stessa.

Le somme così introitate sono, a seconda delle esigenze del servizio di cassa, versate nel conto corrente infruttifero, istituito tra il Tesoro dello Stato e gl'Istituti di previdenza per far fronte ai pagamenti da effettuarsi dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale, o restano presso la Tesoreria centrale per i pagamenti da farsi dalla medesima.

I fondi disponibili sono temporaneamente versati nel conto corrente fruttifero istituito pure tra il Tesoro dello Stato e gli Istituti di previdenza, con le stesse modalità e norme che regolano il conto corrente fruttifero fra la Cassa depositi e il Tesoro dello Stato.

Art. 8.

I fondi dell'Opera di previdenza che risultino in eccedenza in rapporto agli impegni, sono investiti, nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, su proposta del direttore generale, nei modi appresso indicati:

1° in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani degli impiegati ai sensi dell'art. 61 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619;

2° in mutui ad Istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli iscritti per gli scopi di cui all'art. 62 del testo unico predetto;

3° in acquisto di titoli di Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza, e in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento, ovvero al saggio che sarà determinato dal Ministro per le finanze, da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa depositi e prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064;

4° in conto corrente con la Cassa depositi e prestiti al saggio del 6.50 per cento annuo ai fini delle operazioni attive della Cassa medesima, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 201.

Art. 9.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore di un triennio.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle aliena-

zioni dei beni immobili di cui al precedente art. 9, sulla divisione dei beni stessi in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.

Art. 11.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gl'incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro per le finanze l'approvazione dei contratti.

Art. 12.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza può richiedere l'opera degli Uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di proprietà dell'Opera di previdenza, o per quegli altri nei quali questa possa avere interesse.

Art. 13.

I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma del precedente articolo 9, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 14.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di Tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del tesoro sulla Tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 15.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati in favore dell'Opera di previdenza, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 16.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nel compilare i bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza a norma dell'art. 60 del predetto testo unico, determina la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri in convitti e alle borse di studio in corso di godimento, e fa le previsioni degli oneri latenti relativi ai vari benefici che l'Opera di previdenza assegna a favore degli iscritti e dei loro superstiti.

Art. 17.

Dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti, la Direzione generale predetta determina altresì le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio di amministrazione per le erogazioni facoltative concernenti le varie finalità di beneficenza in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Art. 18.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza la Direzione generale suindicata determina volta per volta il valore capitale degli assegni conferiti, nonchè dei vari cômpiti assunti per legge dall'Opera stessa, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale di detti impegni non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.

Art. 19.

Le domande dirette al conseguimento dei benefici dell'Opera di previdenza, e i documenti che si uniscono, sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti da esibire all'Opera di previdenza, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 20.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari; si riserva inoltre la facoltà di richiedere tutte le informazioni e quei documenti necessari per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, l'inabilità al lavoro e le altre circostanze addotte dagli interessati.

Art. 21.

Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buon'uscita, nonchè delle somme dovute per assistenza sanitaria, per ricovero di orfani in convitti, e di ogni altra spesa, la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza provvede mediante mandati diretti, e stabilisce altresì i modelli da tenere presso di sè e presso le Sezioni del tesoro.

Art. 22.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.

TITOLO II.

ISCRIZIONE ALL'OPERA DI PREVIDENZA. CONTRIBUTI DEGLI ISCRITTI E NORME PER LA RELATIVA RISCOSSIONE.

CAPO I.

Iscrizione all'Opera di previdenza.

Art. 23.

Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali (civile e militare) indicate dagli articoli 2 a 7 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (anno VI), n. 619.

L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.

Per i volontari, uditori e simili, l'iscrizione decorre dalla data di assunzione in servizio, comunque retribuito, purchè avvenuta in seguito a regolare nomina.

Art. 24.

Il funzionario civile o il militare, collocato a riposo, ovvero destituito, dimissionario, o comunque dispensato dal servizio, cessa contemporaneamente di essere iscritto all'Opera di previdenza.

Art. 25.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria od in congedo provvisorio cessano di essere iscritti all'Opera di previdenza, salvo ad esservi riammessi nel caso di richiamo in servizio.

CAPO II.

Contributi degli iscritti.

Art. 26.

Sino a tutto l'anno 1928 il contributo dell'iscritto all'Opera di previdenza è costituito da una ritenuta in ragione di L. 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e di L. 2 per cento sulle altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità di caro viveri.

Dal 1° gennaio 1929 in poi è dovuto sul solo stipendio dall'iscritto all'Opera di previdenza un contributo unico in ragione di L. 1.40 per cento, che è trattenuto dall'Amministrazione, dalla quale l'iscritto dipende durante il servizio di ruolo.

Art. 27.

Il contributo di cui al precedente articolo 26 è pure dovuto:

a) sugli assegni eventualmente percepiti, in luogo dello stipendio, dai volontari, dagli uditori e simili;

b) sulla parte di stipendio che si corrisponde ai funzionari civili o ai militari durante il periodo di aspettativa per infermità;

c) sulla quota di stipendio spettante agli ufficiali durante il periodo di aspettativa per riduzione di quadri;

d) quando il funzionario civile o il militare viene richiamato in servizio dopo essere stato collocato a riposo, purchè il richiamo avvenga con decreto sottoposto alla registrazione della Corte dei conti;

e) durante i periodi di richiamo in servizio degli ufficiali dalla posizione ausiliaria, o dal congedo provvisorio.

Art. 28.

Il personale daziario delle quattro cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, iscritto all'Opera di previdenza in base all'art. 4 del testo unico 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, paga soltanto il contributo dell'1.40 per cento sullo stipendio con decorrenza dalla data del rispettivo passaggio alla dipendenza delle Amministrazioni del Governatorato di Roma o degli altri tre Comuni predetti.

Per il periodo precedente a tale passaggio, qualora sia rimasta qualche partita da sistemare, il contributo spettante all'Opera di previdenza è del 0.70 per cento sullo stipendio, e del 2 per cento sulle altre competenze, esclusa la indennità caro viveri.

Art. 29.

Il personale iscritto all'Opera di previdenza in base all'art. 5 del testo unico predetto, è soggetto dal 1° luglio 1927 o dalla successiva data di iscrizione al contributo unico dell'1.40 per cento sul solo stipendio.

Art. 30.

Sino a tutto l'anno 1928 il personale iscritto all'Opera di previdenza in virtù dell'art. 6 del citato testo unico, paga il contributo del 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione, e del 2 per cento sulle competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, con decorrenza dal 1° gennaio 1922 o dalla data successiva di iscrizione.

Dal 1° gennaio 1929 in poi sarà invece dovuto il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio in applicazione del precedente art. 26, comma 2°, del presente regolamento.

Art. 31.

Il personale proveniente dal cessato regime, iscritto all'Opera di previdenza dal 1° luglio 1923, giusta l'art. 7 del citato testo unico, è tenuto al pagamento del contributo di 0.70 per cento sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e del 2 per cento sulle altre competenze e sugli assegni diversi, caro viveri escluso, fino a tutto il 1928, mentre dal 1° gennaio 1929 pagherà anch'esso il contributo unico di L. 1.40 per cento sul solo stipendio in base alla disposizione menzionata nel precedente art. 30, comma 2°.

CAPO III.

Norme per la riscossione dei contributi.

Art. 32.

Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla Tesoreria centrale a favore della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo delle ritenute nella misura di 0.70 per cento sino al 31 dicembre 1928, e dell'1.40 per cento dal 1° gennaio 1929 in poi, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente, di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Art. 33.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per i contributi di cui al precedente

articolo, è fatto dalle competenti ragionerie delle Amministrazioni centrali dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme versate in più per un esercizio sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

Art. 34.

Parimenti con mandati diretti sulla Tesoreria centrale, intestati alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, le competenti ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative Amministrazioni centrali.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del tesoro intestati nel modo stabilito dal comma precedente, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 35.

Durante l'anno 1928, nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento liquidate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Art. 36.

Quando gli assegni variabili pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali pagati a tutto il 31 dicembre 1928 siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente articolo, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di Regia tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Art. 37.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta del 2 per cento effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente sino al 31 dicembre 1928, alla fine del detto anno, mediante unico mandato diretto sulla Tesoreria centrale, intestato al tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 38.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di Regia tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in un unico vaglia del tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano direttamente alla Direzione generale della Cassa depositi.

Art. 39.

Le ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono annualmente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, la dimostrazione delle somme dovute all'Opera medesima sulle spese accertate col rendiconto consuntivo indicandovi, in corrispondenza di quelle versate a tale titolo sugli stanziamenti di bilancio, le compensazioni effettuate secondo la norma contenuta nel precedente art. 33 e le somme che eventualmente risultino anticipate in conto dell'esercizio successivo.

Art. 40.

I contributi dovuti dal personale dipendente dal Senato del Regno, dalla Camera dei deputati, dal Ministero della Real Casa, dalle Regie scuole menzionate negli articoli 5, 6, 7 del testo unico, dal Fondo per il culto, dagli Economati dei benefici vacanti, dalle Amministrazioni del dazio consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, devono essere versati semestralmente non oltre il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, a cura delle rispettive Amministrazioni, alla Regia tesoreria provinciale, previo ritiro della relativa quietanza di contabilità speciale.

Art. 41.

Entro il 10 luglio e il 10 gennaio di ogni anno, le Amministrazioni indicate nel precedente art. 40 devono trasmettere alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'elenco del personale iscritto all'Opera di previdenza, con l'indicazione degli stipendi corrisposti nel semestre scaduto, delle somme versate in Tesoreria per conto dell'Opera e della quietanza di contabilità speciale rilasciata a loro favore.

Nei casi di eliminazione di funzionari, occorre indicare la data, nonchè la causale della cessazione dal servizio.

Art. 42.

Per il personale delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 40, soggetto alla ritenuta del 2 per cento sugli assegni variabili, l'elenco dovrà contenere anche l'indicazione degli assegni medesimi liquidati a tutto il 31 dicembre 1928, le somme corrispondenti versate in Tesoreria e la quietanza di contabilità speciale.

Art. 43.

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del Tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in un unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di Regia tesoreria predette.

Le sezioni del Tesoro inviano tale situazione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 44.

La vigilanza sulla riscossione delle entrate dell'Opera è esercitata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che con la scorta dei documenti indicati nei precedenti articoli accerta l'esattezza dei versamenti effettuati e notifica alle varie amministrazioni le eventuali differenze riscontrate.

TITOLO III.

Assegni vitalizi.

Capo I.

Delle domande e dei documenti necessari per ottenere gli assegni vitalizi.

Art. 45.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre l'istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.

Art. 46.

L'assegno vitalizio a favore delle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dagli articoli 16, 17 e 18 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

I superstiti dell'iscritto menzionati in ciascuno degli articoli predetti possono domandare l'assegno vitalizio, quando non abbiano diritto a pensione, e quando coloro che li precedono, secondo l'ordine di parentela indicato negli articoli stessi, non posseggano i requisiti richiesti per ottenere la pensione o l'assegno vitalizio.

Art. 47.

Non è dovuto l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza agli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Parimenti non è dovuto l'assegno alla famiglia, quando l'iscritto ha cessato dal servizio per una delle cause menzionate nel comma precedente senza diritto a pensione.

Art. 48.

Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti negli articoli 45 e 49 a 55 del presente regolamento.

Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 49.

La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, o con orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 16 e 17 del testo unico, deve unire alla domanda i seguenti documenti:

a) atto di matrimonio dell'iscritto;

b) atto di nascita proprio e dei figli minorenni o inabili al lavoro;

c) atto di morte del marito;

d) decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidata l'indennità;

e) certificato municipale di notorietà rilasciato in base alle risultanze del registro di anagrafe e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data della morte dell'iscritto, e se contro la vedova fu o meno pronunziata sentenza di separazione personale per sua colpa, e se i coniugi convissero sempre insieme.

Dal detto certificato deve inoltre risultare se la vedova goda assegno fisso a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

Qualora la vedova abbia a suo carico orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire l'atto di morte della prima moglie dell'impiegato, ed il verbale per la nomina del tutore.

Art. 50.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni, e gli orfani e le orfane nubili maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, privi anche di madre, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla Corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 49.

Per gli orfani e le orfane nubili minorenni e per gli inabili eventualmente interdetti o inabilitati, dovrà inoltre prodursi il verbale di nomina del tutore o del curatore.

Art. 51.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'Opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono inviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di morte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidata l'indennità, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente art. 49. Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore.

Se l'impiegata lascia orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, questi possono avere diritto all'assegno soltanto nel caso che siano pure privi del genitore. In tal caso ai documenti indicati nel precedente comma occorre aggiungere i seguenti:

a) certificato del medico comunale nel quale siano specificati i difetti fisici o mentali che rendono il richiedente inabile al lavoro;

b) certificato municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti la condizione economica di tutti i componenti la famiglia lasciata dall'iscritta.

Art. 52.

Le orfane nubili ultra quarantenni, e quelle già vedove alla data di cessazione dal servizio dell'iscritto con età superiore ai 40 anni, purchè siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'iscritto negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di esse richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 49.

Se la richiedente è vedova, occorre aggiungere l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

Art. 53.

Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente. Da tale certificato deve inoltre risultare se egli goda o meno pensione od assegno fisso a carico del bilancio dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del testo unico predetto.

La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

Art. 54.

I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 18, n. 3, del testo unico, devono inviare, oltre la domanda e il rispettivo atto di nascita, l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di morte dell'iscritto, il certificato del medico comunale attestante l'inabilità al lavoro, ed il certificato municipale comprovante lo stato di famiglia e la condizione economica di tutti i componenti la famiglia stessa. Da tale certificato deve inoltre risultare che il richiedente non gode pensione od assegno a carico dello Stato o di uno degli enti pubblici indicati nell'art. 32 del predetto testo unico.

Se vi sono minorenni devesi unire il verbale di nomina del tutore.

Le sorelle debbono produrre il certificato di stato libero; e se vedove altresì l'atto di matrimonio e quello di morte del marito.

Art. 55.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 56.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 57.

A richiesta della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti; la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza.

CAPO II.

Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi.

Art. 58.

Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono ritenuti validi per determinare la misura della pensione, purchè effettivamente prestati.

Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscattati.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Art. 59.

L'assegno vitalizio spettante all'iscritto con decorrenza dal 1° luglio 1927, viene liquidato sulla base dell'ultimo stipendio goduto dal funzionario.

Se l'assegno è con decorrenza anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione si effettua sulla base media dello stipendio percepito dal funzionario nell'ultimo triennio della carriera.

In nessun caso l'assegno potrà essere superiore ad un terzo dello stipendio, nè inferiore a L. 1200.

Art. 60.

Qualora dal computo degli anni di servizio risulti liquidabile all'iscritto un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 23 del suddetto testo unico, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere elevato alla misura pari a quella risultante a favore della vedova secondo lo stipendio goduto dal marito in relazione alla tabella *A* annessa al testo unico medesimo.

Art. 61.

Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo.

Art. 62.

Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione ed i servizi riscattati.

Art. 63.

Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° luglio 1927 sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base l'ultimo stipendio goduto dall'iscritto durante il servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Qualora la decorrenza di tali assegni sia anteriore al 1° luglio 1927, la liquidazione viene effettuata in base alle norme vigenti alla data in cui si perfezionò il diritto all'assegno.

Art. 64.

Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R. decreto 27 maggio 1920, n. 759.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.

Art. 65.

Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data di decorrenza dell'assegno medesimo.

Art. 66.

Il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani viene eseguito con le norme dell'art. 106 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923.

Per gli assegni con decorrenza dal 1924, quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

il 40 per cento spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 67.

I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.

Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 68.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo 67.

Art. 69.

Se, a giudizio della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 70.

Il medico militare, incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, corrisponderà i relativi onorari.

Art. 71.

Le eliminazioni e le riduzioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 72.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, prima di conferire l'assegno.

Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.

Art. 73.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, se è provvisto di pensione, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito, se ne deve effettuare il ricupero con le norme fissate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, e se ne fa poscia il relativo versamento all'Opera di previdenza.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

Art. 74.

Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati negli articoli 16, 17 e 18 del testo unico abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico degli enti indicati nell'art. 32 del testo unico medesimo, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 75.

Gli assegni vitalizi sono liquidati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

Art. 76.

In base alla deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene notificato agli interessati per mezzo del governatore o del podestà del Comune designato nella domanda.

Il governatore o il podestà se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale predetta.

Art. 77.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene notificato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 78.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 79.

Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, la Direzione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di previdenza, pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario alla riscossione delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza al ricupero eventuale delle quote d'assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Art. 80.

Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli Istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono.

I titoli pagati dalle sezioni di Tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle Istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

TITOLO IV.

Assistenza scolastica e ricovero in convitti.

Capo I.

Norme generali.

Art. 81.

Entro il mese di giugno di ogni anno la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, in rapporto all'assegnazione di cui agli articoli 33 e 36 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 82.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse di studio debbono essere presentate, entro il termine fissato dal bando di concorso, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se il richiedente concorre per l'uno o per l'altro dei benefici, e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio di amministrazione delibera su tali domande entro il mese di settembre.

Art. 83.

Le domande e i documenti da produrre per concorrere a posti in convitto o a borse di studio sono esenti dalla tassa di bollo, giusta l'art. 65 del testo unico sopra indicato.

Art. 84.

Per concorrere ad una borsa di studio o ad un posto in convitto l'orfano del funzionario civile o militare deve farne domanda corredata dei seguenti documenti:

a) atto di nascita del concorrente;

b) atto di morte dell'impiegato o del militare;

c) atto di matrimonio dei genitori;

d) certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione della famiglia lasciata dall'impiegato, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia, e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

e) il decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione, o l'assegno temporaneo;

f) la copia dello stato di servizio dell'impiegato o del militare;

g) il certificato scolastico, compilato in maniera conforme alle condizioni fissate nel bando di concorso.

Se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori deve aggiungere l'atto di morte della madre, e l'atto di nomina del tutore.

L'orfano di impiegato del cessato regime deve anche esibire un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre prestò servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918.

CAPO II.

Ricovero nei convitti.

Art. 85.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari e le scuole di secondo grado, tenendo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 86.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni di età e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Art. 87.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

1° orfani di ambedue i genitori;
2° orfani di padre impiegato;
3° orfani di madre impiegata.

I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, nonchè alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, e con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Art. 88.

Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattasi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

Gli orfani e le orfane aspiranti al ricovero in convitto, ed appartenenti a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente articolo, dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio con le stesse norme ivi indicate.

Art. 89.

L'orfano appartenente a famiglia che gode già il beneficio di due borse di studio per corsi superiori alle elementari, non è ammesso al concorso per posto in convitto, ma può concorrere anch'esso ad una borsa di studio.

Art. 90.

L'orfano, al quale è conferito un posto in convitto, deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nell'avviso di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 91.

La permanenza in convitto non deve durare oltre il 18° anno di età. Il Consiglio di amministrazione può tuttavia agli orfani meritevoli convertire il posto in convitto con una borsa di studio. Qualora poi concorrano eccezionali circostanze di famiglia, e l'orfano ritenuto meritevole si trovi all'ultimo anno del corso di studi di 2° grado, il Consiglio di amministrazione può consentire la permanenza in convitto per questo solo anno.

Art. 92.

Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

Il Consiglio di amministrazione può consentire ai non promossi, per una sola volta, di ripetere la classe, se trattisi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal capo dell'Istituto scolastico e dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli studi, secondo i termini fissati nel successivo art. 94 del presente regolamento.

Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente, e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami.

CAPO III.

Borse di studio.

Art. 93.

Le borse di studio sono conferite per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, di istruzione superiore o di perfezionamento, per il quale sono accordate.

Art. 94.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno, se debbono frequentare le scuole elementari o quelle medie di 1° grado.

Il limite predetto è elevato a due anni tanto per gli orfani, quanto per i figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), che debbono frequentare le scuole medie di secondo grado, oppure le Università od altri Istituti di istruzione superiore.

Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di 6 anni.

Art. 95.

Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'Opera di previdenza.

Art. 96.

Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole medie di primo grado.

Parimenti i beneficiari delle borse di studio, dopo ultimato il corso d'istruzione di secondo grado, debbono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi d'istruzione superiore.

Art. 97.

Gli orfani, ai quali fu concesso il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

Tale concessione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 98.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto in convitto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

a) orfani di ambedue i genitori;
b) orfani di padre impiegato;
c) orfani di madre impiegata.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro in ragione di merito in base alla condotta, al profitto, alla corrispondenza fra l'età e la scuola frequentata, ed in base alla condizione economica della famiglia, con preferenza agli orfani di guerra, nonchè ai fanciulli e giovani appartenenti, rispettivamente, alle istituzioni dei Balilla e degli Avanguardisti, a norma degli articoli 30 della legge 18 luglio 1917, n. 1143, e 7 lettera c) della legge 3 aprile 1926, n. 2247.

Gli orfani e le orfane che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati in graduatoria, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie, che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro con le stesse norme indicate nei due commi precedenti.

Art. 99.

I figli degli iscritti (civili o militari) in servizio attivo, che aspirino ad ottenere una borsa di studio per le scuole medie di secondo grado, debbono unire alla domanda i seguenti documenti:

1° il proprio atto di nascita;
2° l'atto di matrimonio dei genitori;
3° il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 84 (lettera d);
4° il certificato scolastico da cui risulti la conseguita ammissione alla scuola media di 2° grado, o la promozione alla classe superiore della scuola stessa, nella sessione estiva dell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, con i voti riportati in ciascuna materia, e nel complesso una media generale non inferiore a 8 decimi.

Art. 100.

I figli degli iscritti in servizio attivo, civili o militari, che concorrono per una borsa di studio allo scopo di iniziare un corso universitario o di altro Istituto superiore equipollente, devono produrre, oltre l'istanza, i documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 del precedente art. 99, nonchè un certificato della competente autorità, comprovante che l'aspirante ha superato, in unica sessione, nell'anno scolastico in cui si bandisce il concorso, tutti gli esami prescritti per accedere ai detti corsi superiori. Nel certificato debbono essere indicati i voti riportati nei singoli esami, la cui media non deve essere inferiore a otto decimi.

Coloro poi che hanno già iniziati gli studi di cui al comma precedente debbono produrre, oltre ai documenti indicati ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 99, il certificato scolastico della conseguita ammissione agli studi superiori in unica sessione, e con una media generale di almeno 8 decimi. Devono inoltre produrre un certificato della competente autorità con i voti riportati nei singoli esami sostenuti durante i corsi già frequentati. La media generale di detti voti non deve essere inferiore a otto decimi. Dal certificato stesso deve pure risultare che gli esami superati sono tutti quelli consigliati dalla Facoltà per i corsi frequentati.

Art. 101.

I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione, sia in Italia che all'estero, debbono produrre i documenti segnati nel precedente art. 84 o i primi tre menzionati nel successivo art. 99, secondo che trattisi di orfani, o di figli di iscritti in servizio attivo (civili o militari), nonchè un certificato della competente autorità scolastica, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea, o il diploma di studi superiori, da non oltre due anni, e che la votazione riportata nell'esame di laurea o di diploma è di almeno otto decimi.

I candidati possono unire le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Art. 102.

Degli orfani di uno stesso iscritto, uno solo può in ciascun anno ottenere uno dei benefici messi a concorso nell'anno stesso, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 103.

Dei figli degli iscritti in servizio attivo (civili o militari) uno solo può in ciascun anno ottenere una delle borse di studio di cui è cenno nei precedenti articoli 99, 100 e 101.

Art. 104.

L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del Consiglio di amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi d'istruzione.

Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'Istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in marzo, su esibizione di altro certificato in carta libera, da cui risulti la frequenza dall'inizio dell'anno scolastico.

Art. 105.

Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe superiore.

Per le Università e gli altri Istituti d'istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 dicembre in tutte le materie obbligatorie consigliate dalla Facoltà per tutti i corsi frequentati, e la iscrizione al corso superiore.

La conferma delle borse di studio ai fini dei corsi di specializzazione delle Facoltà di carattere tecnico è subordinata all'esibizione del documento comprovante l'ammissione a tali corsi.

Art. 106.

Il beneficio della borsa di studio cessa per coloro che non siano promossi alla classe superiore.

Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio d'amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando

il beneficiario non sia in ritardo nel corso degli studi, e cioè: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari o il corso medio di primo grado, e di non oltre due anni se frequenta il corso medio di secondo grado o l'Università od altro Istituto d'istruzione superiore.

CAPO IV.

Rapporti con enti che assumono l'impegno dell'educazione e dell'istruzione degli orfani.

Art. 107.

Le convenzioni di cui all'art. 61 del testo unico approvato con R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619, debbono stipularsi con Istituti eretti in ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza.

Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 108.

Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie, appositamente indicate nel bando di concorso.

Art. 109.

A cura della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.

Art. 110.

I mutui di cui nell'art. 62 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti.

I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.

L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici di cui gli Istituti dimostrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo il mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate annuali di ammortamento del prestito.

Se l'Istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve essere data in una delle forme indicate dall'art. 75, commi 2° e 3°, (libro II, parte prima), del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 111.

Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli Istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funzionamento dei convitti di quegli Istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in base a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

Art. 112.

Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente art. 110 gli Istituti debbono unire, oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri statuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

TITOLO V.

ASSISTENZA SANITARIA.

Art. 113.

Gli iscritti civili o militari, in attività di servizio, o in aspettativa per causa di provata infermità, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera o privata possono chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per onorario ai chirurgi, per retta di degenza ed accessori.

Art. 114.

Gli iscritti di cui al precedente articolo, che siano ricoverati dal 1° gennaio 1928 in poi presso una clinica ospitaliera o privata a causa di gravi malattie, possono egualmente chiedere all'Opera di previdenza un concorso nella spesa a loro carico per retta di degenza, onorario ai medici ed accessori.

Art. 115.

L'iscritto, civile o militare, che dal 1° gennaio 1928 in poi trovisi in condizione di subire l'atto operativo, o trascorrere il periodo della malattia fuori di una clinica ospitaliera od anche privata, può chiedere il beneficio di cui ai precedenti articoli, purchè il mancato ricovero in clinica ospitaliera o privata sia dovuto a particolari circostanze da documentarsi nel modo richiesto dal seguente art. 118.

Art. 116.

Ove si verifichi il ricovero in una clinica ospitaliera o privata per i casi previsti dai precedenti articoli 113 e 114, la domanda deve essere inviata direttamente alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, dal capo dell'ufficio o dal comandante di Corpo o reparto autonomo, accompagnata da una dichiarazione, dalla quale risulti:

a) il grado e lo stipendio annuo del richiedente;

b) lo stato di famiglia con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

c) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.

All'istanza deve unirsi il certificato medico comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica ospitaliera o privata.

Qualora l'atto operativo o la degenza per malattia si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di Corpo o reparto autonomo riferirà pure in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.

Art. 117.

Quando si verifichi la condizione del ricovero in una clinica ospitaliera o privata, l'iscritto, dopo dimesso dalla clinica, trasmette, a mezzo dell'ufficio da cui dipende, il referto medico dell'operazione alla quale fu sottoposto, o della malattia sofferta, e l'estratto del conto che indichi distintamente l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ed accessori.

Art. 118.

Nei casi in cui l'iscritto non sia ricoverato in una clinica ospitaliera o privata, la domanda per il concorso dell'Opera di previdenza viene trasmessa dall'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende, corredata del referto del chirurgo o del medico curante con l'ammontare dell'onorario dovuto, nonchè del conto dei medicinali o materiali acquistati, debitamente vistato dal medico che li prescrisse. L'iscritto potrà inoltre aggiungere altri documenti giustificativi delle spese eventualmente incontrate per prestazioni accessorie ricevute.

Il concorso dell'Opera viene pertanto subordinato alla motivata proposta che in base ai documenti predetti farà il capo dell'Amministrazione centrale, dalla quale l'iscritto dipende. Nella proposta saranno indicati il grado, lo stipendio e lo stato di famiglia del richiedente.

Art. 119.

L'Opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.

Art. 120.

Il concorso dell'Opera di previdenza è deliberato insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale. Esso non può eccedere la misura stabilita dall'art. 44 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 121.

Le istanze pel conseguimento del beneficio dell'assistenza sanitaria e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 65 del predetto testo unico.

Art. 122.

Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti emessi, secondo i casi, dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza per conto dell'Opera a favore dell'Amministrazione della clinica ospitaliera o del rappresentante della clinica privata.

Qualora concorrano le circostanze per le quali la degenza o l'atto operativo non abbia potuto aver luogo in una clinica ospitaliera o privata, il pagamento viene effettuato mediante emissione di mandato a favore dell'iscritto. Concorrendo circostanze eccezionali, il pagamento può effettuarsi a mezzo del capo dell'ufficio.

Se poi trattasi di funzionario che si trovi all'estero o nelle colonie per ragioni di servizio, il pagamento si effettua mediante emissione di mandato a favore dell'economo-cassiere dell'Amministrazione dalla quale detto funzionario dipende.

TITOLO VI.

Cure marine e montane.

Art. 123.

Ogni anno viene bandito dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera, il concorso per l'ammissione in colonie marine o montane, dei figli degl'iscritti in attività di servizio aventi grado non superiore al nono.

L'avviso di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione alle Amministrazioni centrali, per la pubblicazione nei rispettivi bollettini.

Esso deve contenere la richiesta dei seguenti documenti:

a) atto di matrimonio dell'impiegato;

b) atto di nascita del concorrente;

c) attestazione medica conforme al modulo annesso all'avviso stesso;

d) dichiarazione del capo dell'ufficio civile o militare relativa allo stato di famiglia, al grado, e allo stipendio dell'iscritto, e con un giudizio sullo stato economico del richiedente.

Art. 124.

Possono aspirare al beneficio di cui al precedente articolo i figli degli iscritti riconosciuti bisognosi di cure climatiche a causa di gracile costituzione, anemia, linfatismo, deficienza di sviluppo e simili, purchè alla data dell'avviso di concorso abbiano compiuto i sette anni, e non abbiano superato i dodici anni.

Art. 125.

Dei figli di un iscritto avente grado non superiore al nono, uno solo può conseguire il beneficio della cura marina o montana nell'anno in cui si bandisce il concorso. Ma se il numero dei figli minorenni a carico è maggiore di cinque, può il beneficio estendersi a due di essi.

Art. 126.

La domanda, firmata dall'iscritto in attività di servizio, deve essere trasmessa alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti per il tramite del capo dell'ufficio o del comandante di Corpo o reparto autonomo dal quale l'iscritto dipende, non oltre il termine stabilito nell'avviso di concorso.

Art. 127.

Per la permanenza nelle colonie marina o montana la Direzione generale suddetta, amministratrice dell'Opera di previdenza, prenderà accordi con gli enti che gestiscono le colonie stesse circa l'ammissione ed il mantenimento dei fanciulli, nonchè l'ammontare della relativa spesa per ciascuno di essi.

La detta Direzione generale esercita la sorveglianza diretta delle colonie di cura, alle quali i fanciulli sono affidati, e regola la materia delle responsabilità delle colonie stesse, verso gli ammessi, durante la loro permanenza.

Art. 128.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza delibera sulle domande per l'ammissione al beneficio della cura climatica, dando la preferenza ai fanciulli che ne sono maggiormente bisognosi e che appartengono a famiglie di condizione economica più disagiata.

Art. 129.

L'Opera di previdenza assume l'onere della retta individuale per la permanenza dei fanciulli nelle colonie marine o montane, e provvede pure al pagamento della spesa per i viaggi di andata e di ritorno entro i limiti da indicarsi nel bando di concorso.

La fornitura dei prescritti capi di corredo e le eventuali spese accessorie sono a carico dell'impiegato.

TITOLO VII.

Indennità di buon'uscita.

Capo I.

Norme per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita.

Art. 130.

L'indennità di buon'uscita a favore dei funzionari civili o dei militari, iscritti per almeno sei anni completi all'Opera di previdenza e collocati a riposo, dal 1° gennaio 1928 in poi, con diritto alla pensione ordinaria, per aver compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati nelle categorie di personale ammesse a godere i benefici dell'Opera stessa.

L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore.

Art. 131.

L'indennità di buon'uscita di cui al precedente art. 130 viene aumentata di uno, due o tre decimi, a seconda che il servizio effettivo prestato in categorie di personale iscritte all'Opera di previdenza sia superiore ad anni 30, ad anni 35, oppure ad anni 39 e mesi sei.

Questa disposizione è applicabile soltanto a coloro che acquistano il diritto a detta indennità dal 1° gennaio 1928 in poi.

Art. 132.

Agli iscritti all'Opera di previdenza (civili o militari) che posseggano i requisiti indicati nel precedente art. 130, ma siano collocati a riposo con effetto anteriore al 1° gennaio 1926, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'Opera di previdenza, calcolando per metà il servizio prestato prima dell'iscrizione all'Opera medesima.

L'indennità non potrà essere superiore a L. 5000, nè a quattro mensilità dello stipendio.

Art. 133.

Ai funzionari civili e ai militari iscritti all'Opera di previdenza, purchè siano provvisti dei requisiti di cui nel precedente art. 130 e siano collocati a riposo con decorrenza dal 1° gennaio 1926 in poi, ma non oltre il 31 dicembre 1927, l'indennità di buon'uscita viene liquidata in base a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestati in categorie di personale ammesse ai benefici dell'Opera di previdenza.

L'indennità viene elevata a L. 1200, se dalla liquidazione risulti una somma inferiore, e viene ridotta a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo, se risulti una somma superiore.

Art. 134.

La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, con diritto alla pensione ordinaria per avere compiuto il prescritto periodo minimo di servizio, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili maggiorenni ottengono l'indennità di buon'uscita in misura eguale a quella spettante all'iscritto in base alle disposizioni menzionate negli articoli precedenti.

Qualora sia intervenuta separazione personale per sentenza passata in giudicato e pronunziata per colpa della moglie, l'indennità viene invece corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 135.

La liquidazione dell'indennità di buon'uscita viene eseguita in base a quella parte soltanto degli assegni corrisposta all'iscritto a titolo di stipendio, esclusa qualsiasi indennità, anche se valida per la pensione.

Art. 136.

Qualora dal calcolo degli anni di servizio riconosciuti validi ai fini della liquidazione della indennità di buon'uscita risulti una frazione di anno superiore a sei mesi, essa sarà computata per un anno intero.

Art. 137.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buon'uscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'Opera di previdenza in base agli articoli 2 a 7 del testo unico predetto.

Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria o in congelo provvisorio.

Art. 138.

I periodi di aspettativa per motivi di salute o per riduzione di quadri, trascorsi anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza, non sono computabili agli effetti della liquidazione dell'indennità di buon'uscita.

Detti periodi, se trascorsi dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, sono invece valutabili ai soli effetti della determinazione del sessennio d'iscrizione occorrente per conseguire il diritto all'indennità di buon'uscita.

Però, qualora il diritto all'indennità sia sorto con decorrenza dal 1° gennaio 1928, i periodi di cui al secondo comma del presente articolo sono calcolati per metà nel computo degli anni di servizio, in base ai quali deve effettuarsi la liquidazione.

Art. 139.

Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagl'impiegati civili, chiamati o richiamati alle armi, viene valutato, per la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.

Art. 140.

Gli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 53 del predetto testo unico, possono chiedere la liquidazione dell'indennità di buon'uscita, la quale viene eseguita con le norme in vigore alla data del collocamento in posizione ausiliaria.

Nel caso che per effetto di richiamo in servizio debbasi procedere a nuova liquidazione, questa viene eseguita con le stesse norme legislative con le quali si procedette alla liquidazione originaria.

Art. 141.

L'indennità di buon'uscita non è dovuta agl'iscritti destituiti dall'impiego o comunque cessati dal servizio con la perdita totale del diritto a pensione.

Questa disposizione è estesa alle loro famiglie, anche quando si ottenga il trattamento di quiescenza di cui all'art. 186 del testo unico di leggi sulle pensioni approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

CAPO II.

Delle domande e dei documenti.

Art. 142.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità di buon'uscita l'impiegato civile o il militare, che trovasi nelle condizioni richieste, deve farne domanda alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza, per il tramite dell'Amministrazione centrale da cui dipendeva alla data di cessazione dal servizio.

Nella domanda, oltre le generalità relative all'impiego e al grado, l'avente diritto deve indicare il proprio domicilio e il luogo dove desidera effettuare la riscossione dell'indennità.

Alla domanda devesi, dall'Amministrazione centrale, aggiungere la copia autentica dello stato di servizio dell'iscritto, ed uno speciale foglio di liquidazione in cui sono riassunti i dati essenziali sul diritto all'indennità di buon'uscita col relativo ammontare.

Anche nei casi in cui l'indennità di buon'uscita spetti alla vedova dell'iscritto, o ad altri aventi causa, la domanda deve pervenire all'Opera di previdenza pel tramite dell'Amministrazione centrale dalla quale il funzionario dipendeva, onde possano esservi uniti i due documenti indicati nel comma precedente.

Art. 143.

La vedova dell'iscritto, morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato di morte dell'iscritto;
2° certificato di matrimonio dell'iscritto;
3° atto notorio, rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:
a) la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;
b) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa.

Art. 144.

La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificati di morte di ambo i genitori;
2° certificato del matrimonio da essi contratto;
3° la situazione di famiglia dell'iscritto alla data della sua morte;
4° i certificati di nascita dei minorenni richiedenti;
5° copia del verbale di nomina del tutore;
6° copia della deliberazione del Consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del Codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

Art. 145.

Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano insieme ai minori orfane nubili maggiorenni, occorre aggiungere ai documenti menzionati nel precedente art. 144 il rispettivo atto di nascita ed il certificato comprovante lo stato nubile alla data di morte del padre.

Se invece l'indennità spetta soltanto ad orfane nubili maggiorenni, basta si producano i documenti descritti ai numeri 1, 2, 3 del 1° comma del precedente art. 144 e gli altri due indicati al 1° comma del presente articolo.

Art. 146.

Quando l'iscritto all'Opera di previdenza muoia dopo il collocamento a riposo, l'indennità di buon'uscita, alla quale egli abbia eventualmente acquistato il diritto, ma che non abbia riscosso, viene corrisposta agli eredi.

Sia nel caso di successione legittima che testamentaria, gli aventi diritto, per ottenere il pagamento di detta indennità, debbono produrre, insieme con l'istanza, i documenti prescritti dall'art. 298 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

Art. 147.

Le domande per il conseguimento dell'indennità di buona uscita e i documenti che le corredano sono esenti dalla tassa di bollo, in applicazione dell'art. 65 del testo unico di leggi sull'Opera di previdenza.

TITOLO VIII.

CASSA SOVVENZIONI PER IMPIEGATI E SUPERSTITI DI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.

CAPO I.

Costituzione e finalità della Cassa sovvenzioni.

Art. 148.

La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, amministratrice dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e dei loro superstiti.

Art. 149.

Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non siano titolari di rivendita di generi di privativa e non godano pensione od assegno continuativo sul bilancio dello Stato, o degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti, oppure di uno degli altri enti pubblici menzionati nell'articolo 32 del testo unico approvato col R. decreto 26 febbraio 1928 (VI), n. 619.

Art. 150.

Al conseguimento delle sue finalità la Cassa sovvenzioni provvede coi mezzi indicati agli articoli 67 e 73 del predetto testo unico di leggi sull'Opera di previdenza.

CAPO II.

Conferimento degli assegni vitalizi facoltativi.

Art. 151.

Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 71 del testo unico predetto.

Art. 152.

Possono prendere parte ai concorsi per la concessione di detti assegni vitalizi gli ex impiegati civili dello Stato, nonchè i superstiti di impiegati civili dello Stato, compresi fra le categorie indicate nell'art. 68 del predetto testo unico, sempre che abbiano i requisiti fissati nell'articolo stesso, e non siano esclusi per effetto del successivo art. 69 del citato testo unico.

Art. 153.

Il conferimento degli assegni ha luogo con riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.

Art. 154.

Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza indice annualmente concorsi nel mese di settembre.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione ai Ministeri, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, ai Tribunali, alle Direzioni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici del Genio civile ed ai Provveditorati regionali degli studi.

Esso deve indicare:

a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

c) l'elenco dei documenti che ciascuna categoria deve produrre a corredo delle domande.

Art. 155.

Gli aspiranti agli assegni vitalizi devono nelle domande indicare il preciso domicilio e unirvi i documenti prescritti non oltre il termine fissato dal bando di concorso. Non ottemperandosi a tale condizione, le domande non possono essere prese in considerazione.

La domanda e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'ultimo comma dell'art. 68 del suddetto testo unico.

Art. 156.

Gli ex impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre:

1° l'atto di nascita;

2° lo stato di servizio;

3° una dichiarazione della competente Amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non risultino dallo stato di servizio;

4° il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto;

5° un certificato municipale di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

Dal detto certificato deve inoltre risultare se l'aspirante sia o meno titolare di rivendita di generi di privativa, o goda di assegno fisso a carico di enti pubblici.

Art. 157.

Le vedove debbono produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale con le notizie richieste al precedente art. 156, anche per i figliuoli non conviventi;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso;

6° il decreto o certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e, se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunziata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti;

7° lo stato di servizio dell'impiegato;

8° gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.

Art. 158.

La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) deve produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato nell'art. 156, dal quale risulti specificatamente la professione e la condizione economica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'impiegato;

3° l'atto di matrimonio dei genitori;

4° l'atto di morte del padre;

5° l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a nuove nozze;

6° il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti eventualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei decreti potrà prodursi un certificato della Corte stessa;

7° lo stato di servizio dell'impiegato.

Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore.

Le orfane maggiorenni debbono produrre il certificato di stato libero di data posteriore all'avviso di concorso.

Per gli inabili deve inoltre prodursi un certificato del medico comunale, dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Art. 159.

I superstiti d'impiegati civili iscritti all'Opera di previdenza, che possono partecipare ai concorsi per assegni vita-

lizi facoltativi nella misura e con le modalità indicate nello art. 68 del predetto testo unico, debbono produrre:

a) se orfane nubili maggiorenni, o orfani inabili a proficuo lavoro, i documenti indicati all'art. 158 del presente regolamento, e far risultare dal certificato municipale di notorietà la loro nullatenenza;

b) se genitori, oltre l'atto di nascita ed il certificato di notorietà, l'atto di matrimonio, l'atto di nascita e di morte dell'iscritto, il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'iscritto o eventualmente a favore della vedova ed, in mancanza, lo stato di servizio, ed inoltre un certificato del medico comunale dal quale risulti la malattia o il difetto per il quale l'aspirante sia inabile al lavoro.

Art. 160.

Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze, sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto.

Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 161.

E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.

CAPO III.

Pagamento degli assegni vitalizi facoltativi.

Art. 162.

La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal Consiglio di amministrazione della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza nei limiti indicati nell'art. 72 del testo unico predetto.

Art. 163.

La decorrenza degli assegni vitalizi facoltativi è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso.

Art. 164.

Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro Segretario di Stato per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 2140.

REGIO DECRETO 21 giugno 1928, n. 1731.

Autorizzazione al comune di Cona a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda con cui il podestà del comune di Cona, in esecuzione della deliberazione 22 febbraio 1928, chiede l'autorizzazione a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte;

Veduto il parere favorevole espresso dal commissario per la straordinaria amministrazione della provincia di Venezia con deliberazione 25 aprile 1928;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale, il relativo regolamento, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cona è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Conetta a quella di Pegolotte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 266. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2141.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1726.

Aumento delle indennità giornaliere ai giurati che partecipino ai dibattimenti di oltre quaranta udienze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043;

Ritenuta la necessità di aumentare le indennità giornaliere in favore dei giurati che prestino servizio in dibattimenti di lunga durata, i quali diano luogo ad oltre quaranta udienze;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei dibattimenti davanti alle Corti d'assise, che durino più di quaranta udienze, le indennità giornaliere spettanti ai giurati saranno corrisposte nella misura di L. 30 a quelli non residenti nel Comune di convocazione della Corte, e di L. 15 agli altri residenti nello stesso Comune.

A questi ultimi non sarà dovuta alcuna indennità qualora siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 2.

La disposizione del precedente articolo si applica anche per i dibattimenti della durata di oltre quaranta udienze iniziatisi anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, ma dopo il 30 settembre 1927.

In favore degli aventi diritto saranno liquidate le maggiori indennità, detratte quelle precedentemente corrisposte.

Art. 3.

Qualora le indennità ai giurati vengano liquidate durante il dibattimento prima della quarantunesima udienza, la liquidazione sarà effettuata nella misura fissata dal R. decreto 3 maggio 1923, n. 1043, salva la posteriore corresponsione della differenza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 261. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2142.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 29 luglio 1928, n. 1756.

4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1928, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-29.

MAESTA',

Per corrispondere anche in questo esercizio finanziario una sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta, è da prelevarne l'importo, stabilito in L. 50,000, dal fondo di riserva per le spese impreviste. A ciò provvede il decreto che il riferente ha l'onore di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1928-1929 sono disponibili lire 34,565,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 218 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1928-29, è autorizzata una quarta prelevazione nella somma di L. 50,000 da inscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario medesimo, alla competenza del capitolo aggiunto n. 379: « Sovvenzione alla Casa di ricovero dei garibaldini in Gaeta ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 292. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1928.

Provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi a mezzo dei gas tossici in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto del Ministro per l'economia nazionale, in data 23 aprile 1928, pubblicato nel n. 108 dell'8 maggio 1928 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria;

Ritenuta la opportunità di agevolare la utilizzazione dell'acido cianidrico gassoso prescritta dal sopracitato decreto, ai fini della lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

Considerato che ai consorzi obbligatori comunali o intercomunali da costituirsi a cura dei prefetti in forza dell'art. 4 del detto decreto ed in base alle disposizioni della legge 26 giugno 1913, n. 888, e del relativo regolamento, approvato con decreto Luogotenenziale 12 marzo 1916, n. 723, possono essere consentite deroghe alla applicazione delle norme contenute nel regolamento circa l'impiego di gas tossici, approvato con R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, giusta il disposto dell'art. 61 del regolamento ultimo citato.

Vedute le lettere del Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale dell'agricoltura) in data 14 maggio 1927, n. 21173, e 16 gennaio 1928, n. 2960;

Sentita la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 24 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 61, terzo comma, del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relativo all'impiego dei gas tossici, sono consentite, nei confronti dei consorzi di cui al decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 23 aprile 1928, pubblicato nel n. 108 dell'8 maggio 1928 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno, concernente la obbligatorietà della lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, le deroghe che seguono alle disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7, 8, 18, 26, 37 e 49 del citato decreto 9 gennaio 1927, n. 147:

I. — Deroga all'art. 5:

La facoltà di concedere ai consorzi obbligatori comunali e intercomunali costituiti a norma dell'art. 4 del decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 23 aprile 1928, la autorizzazione di impiegare l'acido cianidrico, rispettivamente i cianuri alcalini, nella lotta contro le cocciniglie degli agrumi è demandata al prefetto della Provincia nella quale i consorzi medesimi sono stati costituiti.

II. — Deroga all'art. 6:

La richiesta al prefetto della autorizzazione di cui al precedente numero I è fatta dal commissario generale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria, indicato nell'art. 3 del citato decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Detta richiesta indica, per ciascun consorzio comunale o intercomunale:

il territorio nel quale sarà praticato il trattamento obbligatorio contro le cocciniglie degli agrumi, da effettuarsi con l'acido cianidrico e secondo il metodo stabilito giusta l'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro per l'economia nazionale;

i locali nei quali saranno custoditi e conservati l'acido cianidrico e rispettivamente i cianuri alcalini;

il personale tecnico abilitato dal Ministero dell'economia nazionale che assume la direzione tecnica del servizio relativo all'impiego dell'acido cianidrico (laureati in chimica, in chimica-farmacia, in chimica industriale, in ingegneria chimica, in scienze agrarie);

il personale di servizio, riconosciuto idoneo alle operazioni di fumigazione, giusta il successivo numero VII.

La richiesta medesima è corredata:

dalla dichiarazione che il personale tecnico e quello di servizio è stato collettivamente o individualmente assicurato tanto per il caso di morte, che per il caso di inabilità temporanea o permanente avvenuta per infortunio sul lavoro;

dallo schema delle norme per la esecuzione delle operazioni di fumigazione, conformi alle istruzioni emanate dal Ministero dell'economia nazionale;

dal parere del commissario generale per la lotta contro le cocciniglie in Sicilia e nella provincia di Reggio Calabria.

La richiesta e le dichiarazioni sono esenti dal bollo.

III. — Deroga all'art. 7:

Prima di concedere l'autorizzazione, il prefetto procede agli accertamenti che ritiene necessari ai fini della tutela della incolumità e sicurezza pubblica.

IV. — Deroga all'art. 8:

Il decreto del prefetto con il quale il consorzio obbligatorio comunale o intercomunale per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi è autorizzato a utilizzare, e, ove del caso, a custodire e conservare l'acido cianidrico, rispettivamente i cianuri alcalini, indica:

il territorio nel quale il consorzio può esercitare la utilizzazione dell'acido cianidrico, rispettivamente dei cianuri alcalini, ai fini della lotta contro le cocciniglie degli agrumi;

i locali nei quali sono eventualmente conservati e custoditi l'acido cianidrico e rispettivamente i cianuri alcalini;

il cognome, il nome, la paternità e il domicilio dei direttori tecnici.

Lo stesso decreto conterrà anche l'autorizzazione a trasportare l'acido cianidrico, rispettivamente i cianuri alcalini.

V. — Deroga all'art. 18:

Il rilascio del decreto di autorizzazione, di cui al precedente numero IV, è gratuito, trattandosi di ente pubblico soggetto a pubblica amministrazione.

VI. — Deroga all'art. 19:

I decreti di autorizzazione di cui al precedente numero IV, sono pubblicati a cura dei prefetti delle Provincie interessate nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e nell'albo pretorio del Comune o dei Comuni nei quali è stato costituito il consorzio obbligatorio comunale o intercomunale.

VII. — Deroga all'art. 26:

L'accertamento della idoneità per il personale che i consorzi obbligatori autorizzati ad impiegare l'acido cianidrico, rispettivamente i cianuri alcalini, nella lotta contro le cocciniglie degli agrumi intendono di adibire alle operazioni relative all'impiego medesimo è fatto dal direttore del Regio osservatorio regionale di fitopatologia competente per territorio o dai dipendenti delegati fitopatologici che rilasciano apposito certificato. In questo, oltre al cognome, al nome, alla paternità, alla età e al luogo di nascita, devono essere indicati la data e il luogo del rilascio ed il numero della carta di identità prescritta dall'art. 159 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848.

L'elenco del personale riconosciuto idoneo, giusta quanto è detto nel precedente comma, è comunicato dal direttore del Regio osservatorio regionale di fitopatologia ai prefetti delle Provincie nella cui circoscrizione sono stati costituiti i consorzi obbligatori comunali o intercomunali.

VIII. — Deroga all'art. 37:

L'Istituto di sperimentazione in entomologia agraria in Portici, la Regia stazione di patologia vegetale in Roma e il Regio osservatorio fitopatologico in Milano sono riconosciuti ufficialmente ai sensi dell'art. 37 del R. decreto 9 gennaio 1927, n. 147, come scuole per il perfezionamento nell'impiego di gas tossici per la lotta contro i parassiti delle piante, in aperta campagna. I corsi avranno la durata di un mese ed i relativi programmi saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri dell'interno e dell'economia nazionale.

IX. — Deroga all'art. 49:

Ogni qualvolta il consorzio obbligatorio comunale o intercomunale, autorizzato a norma di quanto precede, intende di utilizzare l'acido cianidrico, rispettivamente i cianuri alcalini, ai fini indicati nel presente decreto, deve darne tempestiva partecipazione alla autorità locale di pubblica sicurezza, precisando i giorni e le località nelle quali la utilizzazione avrà luogo.

Art. 2.

Restano comunque ferme le disposizioni contenute nel Regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147;

a) nel titolo II, agli articoli 48, 50, 51 e 52, relativamente alla utilizzazione dei gas tossici in aperta campagna;

b) nel titolo II, agli articoli 54, 55, 56, 57, 58 e 59, relativamente alla custodia e conservazione dei gas tossici in magazzini o depositi comunque costituiti e alle condizioni di sicurezza per i trasporti;

c) nel titolo III, all'art. 61 (terzo comma), relativamente alla limitazione della abilitazione del personale di servizio riconosciuto idoneo.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e comunicato, per la esecuzione, ai prefetti delle Provincie della Sicilia e di quella di Reggio Calabria, alle quali è, per ora, limitata l'applicazione del decreto Ministeriale 23 aprile 1928.

Roma, addì 24 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Perat Giovanni fu Tommaso e fu Gaspard Vincenza, nato a Sebenico (S.H.S.) il 13 novembre 1875 e residente a Zara, ai termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Peratti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Perat Giovanni fu Tommaso è ridotto in « Peratti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Perat Agata nata Foretich, nata a Curzola (S.H.S.) il 9 novembre 1883, moglie;
2. Perat Dalmato, nato a Curzola (S.H.S.) il 15 settembre 1908, figlio;
3. Perat Armida, nata a Curzola (S. H. S.) il 26 maggio 1910, figlia;
4 Perat Imperia, nata a Cattaro (S.H.S.). il 17 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 11 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Turecek Giuseppe fu Giovanni e fu Gospia Maria, nato a Budua (S.H.S.) il 22 luglio 1866 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Turicelli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Turecek Giuseppe fu Giovanni è ridotto in « Turicelli »;

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Turecek Antonietta nata Costaura-Boxin, nata a Zara il 2 aprile 1880, moglie;
2. Turecek Giovanni, nato a Zara il 3 aprile 1904, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Zoko Giacomo fu Antonio e fu Lovrich Maddalena, nato a Zara il 30 aprile 1880 e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome della forma italiana di « Zocco »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del signor Zoko Giacomo fu Antonio è ridotto in « Zocco ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e precisamente:

1. Zoko Aurora nata Castellan, nata a Zara il 15 maggio 1897, moglie;
2. Zoko Antonio, nato a Zara l'8 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 10 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dalla signorina Barcich Rainelda fu Biagio e fu Laleta Maria, nata a Zara il 9 febbraio 1899, e residente a Zara, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Barcinolli »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome della signorina Barcich Rainelda fu Biagio è ridotto in « Barcinolli ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai numeri 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 12 luglio 1928 - Anno VI

Il prefetto: CARPANI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato, in data 28 luglio 1928, alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1647, che autorizza ad emanare norme per la tutela della vita umana in mare.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche della Convenzione serica italo-francese.

Il giorno 9 luglio 1928-VI, ha avuto luogo in Parigi lo scambio delle ratifiche della Convenzione sul regime doganale delle sete e seterie, firmata in Parigi il 26 gennaio 1927 fra il Regno d'Italia e la Repubblica Francese.

Tale Convenzione è stata approvata con R. decreto-legge 8 maggio 1927, n. 2849, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 1928 (n. 1286 di pubblicazione).

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEI TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 30 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.82	Belgrado	33.675
Svizzera	368.10	Budapest (Pengo)	3.32
Londra	92.832	Albania (Franco oro)	367.25
Olanda	7.69	Norvegia	5.10
Spagna	314 50	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.662	Svezia	5.11
Berlino (Marco oro)	4.565	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.697	Danimarca	5.105
Praga	56.675	Rendita 3,50 %	71.65
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	66 —
Peso argentino Oro	18.31	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino Carta	8.05	Consolidato 5 %	82.675
New York	19.11	Littorio 5 %	82.475
Dollaro Canadese	19.06	Obbligazioni Venezie 3,50 %	75.55
Oro	368.73		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di debito pubblico presentato per operazione.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 513 — Data: 8 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Gennati Domenico fu Marco, per conto di Bertoni Annunciata di Francesco — Titoli del debito pubblico: nominativi 5 — Rendita L. 500 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 28 luglio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenchi nn. 11 e 12 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di giugno 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi compresi nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 11-12 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », Anno XIII (1925), supplemento del « Bollettino della Proprietà Intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi, spoglie di animali.			
17-11-1924	Ditta Alois Oberrauch, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per cuoio, pelli e cinghie di trasmissione.	270-19	29995	3-6-1925
4-4-1925	Ditta Giuseppe Cecchi, a Empoli (Firenze).	Marchio di fabbrica per tomaie per calzature.	271-61	30891	19-6-1925
12-5-1925	Pasquale Donis, a Milano.	Marchio di fabbrica per nuovo foraggio concentrato a base di sansa d'olive.	271-8	31137	12-6-1925
2-5-1925	Giovanni Lettner, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olii, cere in forma liquida e in pasta, saponi, soda ed altri detersivi	270-58	31085	5-6-1925
2-5-1925	Giovanni Lettner, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olii, cere in forma liquida e in pasta, saponi, soda ed altri detersivi	270-59	31086	5-6-1925
2-5-1925	Giovanni Lettner, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olii cere in forma liquida e in pasta, saponi, soda ed altri detersivi	270-60	31087	5-6-1925
22-5-1925	Luigi Antonio Magliola, a Biella (Vercelli).	Marchio di fabbrica per cinghie.	271-4	31133	12-6-1925
		CLASSE II. — Alimenti, compresi latte, tè, caffè e surrogati, oli e grassi commestibili.			
22-5-1925	Ditta Albaca Hermanos, a Buenos-Aires (Argentina).	Marchio di commercio per olio di oliva.	271-5	31134	12-6-1925
25-5-1925	Michele Albanozzo, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per the ed arachidi.	271-30	31175	15-1-1925
25-5-1925	Michele Albanozzo, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per the ed arachidi.	271-29	31174	15-6-1925
25-5-1925	Michele Albanozzo, a Tripoli.	Marchio di fabbrica per the ed arachidi.	271-28	31173	15-6-1925
18-3-1925	Soc. in Accomandita Salvatore Apicella e C., a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotti vegetali comunque conservati in scatole.	270-71	30736	8-6-1925
25-9-1924	Società Anonima Prodotti Caseari Pavia, a Pavia.	Marchio di fabbrica per burro naturale e formaggi in genere, latte polverizzato e condensato.	271-91	27862	22-6-1925
13-5-1925	Ditta in nome collett. Successori di Cerini e Bellini, a Milano.	Marchio di fabbrica per zafferano.	271-10	31139	12-6-1925
31-3-1925	Ostillo Coretti, a Genova.	Marchio di fabbrica per caffè coloniale tostato, macinato con una percentuale di surrogato.	271-33	30822	16-6-1925
16-4-1925	S. A. Del Gaizo, Santarsiero e C.i., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per salsa di pomidoro.	271-62	30897	19-6-1925
7-5-1925	S. A. Del Gaizo, Santarsiero e C.i., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per pomidoro pelati.	270-44	31061	5-6-1925
19-5-1925	S. A. Del Gaizo, Santarsiero e C.i., a San Giovanni a Teduccio (Napoli).	Marchio di fabbrica per salsa di pomidoro.	270-97	31128	10-6-1925
31-1-1925	Società Anonima Egidio Galbani, a Melzo (Milano).	Marchio di fabbrica per formaggi e prodotti latticini in genere.	272-30	30405	26-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-5-1925	Soc. An. Enrico Gismondi e C., a Genova.	Marchio di commercio per olio di fegato di merluzzo e stoccafisso.	270-73	31082	8-6-1925
4-5-1925	Società Industria Globeite, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto in polvere per l'alimentazione del bestiame.	270-76	31090	8-6-1925
7-3-1925	Guglielmo Guidorossi, a Carcagnano di Vigatto (Parma).	Marchio di fabbrica per estratto di pomidoro.	271-3	30769	12-6-1925
29-5-1925	Philip Jackson, a Wheatley, Doncaster (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per cioccolato e dolciumi. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 391465).	271-50	31201	17-6-1925
20-5-1925	Soc. An. I.R.C.I. Industrie Riunite Cioccolato Intra, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per cioccolato.	271-70	31218	19-6-1925
20-5-1925	Soc. An. I.R.C.I. Industrie Riunite Cioccolato Intra, a Intra (Novara).	Marchio di fabbrica per cioccolato.	271-69	31217	19-6-1925
21-3-1925	Società Kraft Mac Laren Cheese Company, Limited, a Montreal, Quebec (Canadà).	Marchio di fabbrica per formaggio.	271-2	30765	12-6-1925
13-5-1925	Ditta Laneri, Solari e C., a Genova.	Marchio di commercio per olio d'oliva.	270-93	31122	10-6-192
14-11-1924	Ditta Luigi Lolli e Figli, a Bastia Umbra (Perugia).	Marchio di fabbrica per conserve di pomidoro e alimentari in genere.	272-37	29990	27-6-1925
29-12-1924	Ditta Magnanelli e Cardinali, a Cantiano (Pesaro).	Marchio di fabbrica per sciroppi di amarena.	271-1	30098	12-6-1925
27-3-1925	Ditta Francesco Molino e Figlio, a Catania.	Marchio di fabbrica per liquirizia in biglie.	271-31	30781	16-6-1925
5-5-1925	Ditta Negri e Antoniazzo, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	270-39	31056	4-6-1925
5-5-1925	Ditta Negri e Antoniazzo, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	270-38	31055	4-6-1925
5-5-1925	Ditta Negri e Antoniazzo, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	270-37	31054	4-6-1925
5-5-1925	Ditta Negri e Antoniazzo, a Roma.	Marchio di fabbrica per burro artificiale.	270-33	31053	4-6-1925
15-7-1924	Paolini, Villani e C.i, a Venezia.	Marchio di commercio per the.	270-2	28478	2-6-1925
8-6-1923	Ditta Luigi Paraboni fu Clemente, a Vimercate (Milano).	Marchio di fabbrica per paste alimentari.	272-6	26064	24-6-1925
18-5-1925	Antonio Rigolon, a San Michele di Tiorre-Felino (Parma)	Marchio di fabbrica per estratto di pomidoro.	271-56	31208	18-6-1925
14-5-1925	Soc. An. G. Rossi e Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	271-23	31144	15-6-1925
14-5-1925	Soc. An. G. Rossi e Figli, a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio da tavola.	271-22	31143	15-6-1925
13-5-1925	The Tater Flakes Company, a Chicago (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per macchine per tagliare a fette le patate e patate affettate.	270-91	31120	10-6-1925
28-4-1925	Società Anonima Fabbrica Cioccolato « La Torinese », a Padova.	Marchio di fabbrica per cioccolato, confetture, caramelle e affini.	269-100	31044	2-6-1925
26-8-1924	Prima Fabbrica Trentina Caffè Nazionale e Surrogati, a Pergine (Trento).	Marchio di fabbrica per caffè torrefatto, surrogato del caffè in polvere, cacao in polvere ed affini.	272-23	28606	26-6-1925
10-9-1924	Ditta Carlo Villa, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per marsala all'uovo.	270-4	28795	2-6-1925
24-4-1925	Ditta Carlo Villa, a Bergamo.	Marchio di fabbrica per crema marsala.	271-73	30973	20-6-1925
28-4-1925	G. Waldemann G. M. B. H., a Köslin i. Pommern (Germania).	Marchio di fabbrica per salmone.	272-40	30999	27-6-1925
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
25-4-1925	Società Anonima Vini Marsala Aula e Virgilio, a Trapani.	Marchio di fabbrica per vino marsala.	271-21	30967	15-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-44	31246	30-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-45	31247	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-46	31248	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-47	31249	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-48	31250	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-49	31251	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-50	31252	30-6-1925
26-5-1925	Tommaso Carrara, a Torino.	Marchio di fabbrica per vermouth, vini, sciroppi e liquori.	272-43	31245	30-6-1925
18-3-1925	Consorzio per la difesa del Vino tipico del Chianti e della sua marca di origine, a Radda in Chianti (Siena).	Marchio di fabbrica per vino tipico del Chianti	271-88	30807	22-6-1925
18-3-1925	Consorzio per la difesa del Vino tipico del Chianti e della sua marca di origine, a Radda in Chianti (Siena).	Marchio di fabbrica per vino tipico del Chianti	271-87	30806	22-6-1925
18-3-1925	Consorzio per la difesa del Vino tipico del Chianti e della sua marca di origine, a Radda in Chianti (Siena).	Marchio di fabbrica per vino tipico del Chianti	271-86	30805	22-6-1925
12-5-1925	Soc. An. Distillerie dell'Aurum, a Napoli.	Marchio di fabbrica per liquore.	270-49	31067	5-6-1925
6-6-1924	Società Anonima Distilleria G. B. Fiori e Figli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per liquore.	271-99	28416	22-6-1925
23-9-1924	Ditta Succ. Efisio Imeroni, a Cagliari.	Marchio di fabbrica per acque gazose in generale in bottiglie a sifone.	272-24	28746	26-6-1925
14-5-1925	Ditta Luigi Sarti e Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	270-52	31072	5-6-1925
14-5-1925	Ditta Luigi Sarti e Figli, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquore.	270-51	31071	5-6-1925
15-4-1925	Consorzio dei Viticoltori di Santa Maddalena, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per vini.	271 89	30893	22-6-1925
16-5-1925	White Horse Distillers Ltd, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per liquore. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 282061).	270-95	31126	10-6-1925
16-5-1925	White Horse Distillers Ltd, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per liquore. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 431379).	270-94	31125	10-6-1925
		CLASSE IV. — **Oli e grassi non commestibili, saponi e profumerie.**			
2-5-1925	Giovanni Aly Belf-Adel, a Torino.	Marchio di fabbrica per profumi, ciprie, dentifrici, creme e pomate.	270-89	31111	9-6-1925
23-5-1925	Raffaele Carrino, a Genova.	Marchio di fabbrica per lozione per capelli.	271-48	31194	17-6-1925
18-5-1925	Ditta Chiozza e Turchi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per sapone disinfettante.	270-96	31127	10-6-1925
11-5-1924	Compagnie Française D'Orsay, Agenzia e Deposito per l'Italia, a Milano.	Marchio di fabbrica per acqua di colonia.	271-82	28302	22-6-1925
11-10-1924	Inecto, Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per tintura per capelli. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America, al n. 188,452).	271-85	28958	22-6-1925
2-5-1925	Giovanni Lettner, a Trieste.	Marchio di fabbrica per olii, cere in forma liquida e in pasta, saponi, soda ed altri consimili detersivi.	270-40	31084	4-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-11-1924	Ditta Ogilvie Sisters di Jessica Ogilvie e Elizabeth Ogilvie, a New York.	Marchio di fabbrica per tonico per capelli secchi, tonico per capelli grassi, tonico per imbiancare capelli grigi, lozione di limone, lozione contro le lentiggini, lozione contro escrescenze, lozione per ondulare, pomata per la cute, ecc.	270-7	28988	2-6-1925
7-11-1924	Ditta Ogilvie Sisters di Jessica Ogilvie e Elizabeth Ogilvie, a New York.	Marchio di fabbrica per tonico per capelli secchi, tonico per capelli grassi, tonico per imbiancare capelli grigi, lozione di limone, lozione contro le lentiggini, lozione contro escrescenze, lozione per ondulare, pomata per la cute, ecc.	270-6	28987	2-6-1925
1-8-1923	Oleifici dell'Italia Meridionale, a Bari.	Marchio di fabbrica per saponi ed olii industriali.	272-21	26416	26-6-1925
6-8-1924	Soc. An. Giuseppe Visconti di Modrone e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cipria.	272-15	28617	25-6-1925
17-5-1924	Giovanni Soffientini, a Milano.	Marchio di fabbrica per sapone per toletta.	272-33	28131	27-6-1925
17-4-1925	C. C. Wakefield e Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per olii per riscaldamento, illuminazione e lubrificazione. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 449624).	271-63	30904	19-6-1925
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine, non compresi in altre classi.**			
25-5-1925	Stabilimenti Metallurgici Accorsi e Baghetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per funi metalliche.	271-38	31178	16-6-1925
25-5-1925	Stabilimenti Metallurgici Accorsi e Baghetti, a Milano.	Marchio di fabbrica per lamiere perforate e tele metalliche di qualunque metallo.	271-37	31177	16-6-1925
30-5-1925	Pietro Berto, a Marano Vicentino (Vicenza).	Marchio di fabbrica per macchine impastatrici.	272-59	31278	30-6-1925
19-5-1925	Ditta Borsa, Ossola e Campidoglio, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per caffè espresso e loro accessori.	271-57	31212	18-6-1925
5-5-1925	Ditta Fratelli Calzavara, a Treviso.	Marchio di fabbrica per ruote di ferro.	270-83	31094	9-6-1925
13-2-1925	Rinaldo Cantini, a Pistoia.	Marchio di fabbrica per macchinari per pasticceria, per filatura di bozzoli, per essiccatori di legnami ed in generale macchine per opifici ed oggetti meccanici.	271-100	30484	22-6-1925
9-5-1925	Soc. An. C.I.S.A. Commercio Industria Seghe Affini, a Milano.	Marchio di fabbrica per seghe circolari, seghe a nastro ed affini inerenti alla lavorazione del legno.	270-88	31106	9-6-1925
28-5-1925	Cresswell's Asbestos Co. Limited, a Wellington Mills, Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per rivestimenti per freni e giunti fatti di amianto od altri materiali e rivestimenti per trasmissioni con alberi ad innesto.	271-53	31198	18-6-1925
28-5-1925	Cresswell's Asbestos Co Limited, a Wellington Mills, Bradford, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per rivestimenti per freni e giunti fatti di amianto od altri materiali e rivestimenti per trasmissioni con alberi ad innesto.	271-54	31199	18-6-192
28-8-1924	Alfredo Levi, a Milano, e Ditta Alois Oberrauch, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per cinghie di trasmissione.	271-83	28642	22-6-1925
20-4-1925	Ufficio Macchine Agricole, a Firenze.	Marchio di fabbrica per trebbiatrici, sgusciatrici, sfogliatrici, elevatori da paglia, pressaforaggi a motore; nonchè macchine agricole in genere azionabili a motore e inoltre parti ed accessori di tutte le dette macchine.	269-90	31043	2-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-3-1925	The Manhattan Rubber Mfg. Co., a Passaic, New Jersey (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per oggetti fatti con caucciù e guttaperca o contenenti tali sostanze; tessuti impregnati con caucciù, guttaperca ed articoli fatti con essi; cinghie, tubi, guarnizioni, tubi pneumatici e cerchioni, rivestimenti per freni e giunti, macchine di ogni specie e loro accessori e parti.	270-81	30734	9-6-1925
25-5-1925	Marchant Calculating Machine Company, a Oakland, California (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per macchine calcolatrici, macchine addizionatrici, macchine contatrici, indicatori di velocità, tassametri, macchine misuratrici, macchine calcolatrici, registratrici e computatrici, registratori di cassa, ecc.	271-44	31183	17-6-1925
30-5-1925	Soc. Anonima A. Nicoletti, a Milano.	Marchio di fabbrica per seghette per metallo, seghe circolari, lime e altri utensili per meccanica.	272-58	31277	30-6-1925
25-5-1925	The Piston Ring Company, a Muskegon Heights, Michigan (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per anelli di guarnizioni, guarnizioni, macchinari di ogni specie e parti di macchinari.	271-43	31182	17-6-1925
10-1-1925	The Printing Machinery Company Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per macchine di ogni genere e loro parti, eccetto macchine di agricoltura ed orticoltura e loro parti. — (Già registrato in Inghilterra al n. 453343).	272-19	30308	25-6-1925
12-5-1925	Soc. An. Rebosio e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per contatori d'acqua.	271-7	31136	12-6-1925
29-5-1925	Società « S.A.E.M. », a Roma.	Marchio di fabbrica per silenziatori autoaspiratori ad espansione multipla.	271-55	31206	18-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per attrezzi per caldaie, elementi di caldaie e radiatori per riscaldamento a termosifone e simili.	270-16	26004	3-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per accessori per caldaie; elementi di caldaie e radiatori per riscaldamento a termosifone e simili.	270-15	26003	3-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per tubi.	270-14	26002	3-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per rubinetti.	270-13	26001	3-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per bronzi per caldaie, elementi di caldaie e radiatori per riscaldamento a termosifone e simili.	270-17	26005	3-6-1925
3-8-1922	Ditta Gustavo e Guglielmo Stock, a Solingen (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli in acciaio, come: posate, coltelli per cucina ed industria (esclusi ordigni agricoli) rasoi e macchinette per radersi, lame ed affilatrici per lame, temperini e forbici, articoli per manicure e pedicure, macchinette da capelli, tagliasigari, cavaturaccioli e tenagliette — (Già registrato in Germania al n. 199372).	270-21	24390	4-6-1925
19-5-1925	Trafileria Sabina Fratelli Tiburzi, a Limiti di Greccio (Rieti).	Marchio di fabbrica per filo di ferro.	270-98	31129	10-6-1925
2-5-1925	Ditta Giovanni Battista Valoti, a Boltiere (Bergamo).	Marchio di fabbrica per oggetti di ferro forgiato o comunque lavorato.	270-74	31088	8-6-1925
		CLASSE VI. — **Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura: strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.**			
25-5-1925	Mario Ambrogi, Carlo Silicani e Giulio Ulivi, a Roma	Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici ed elettrotecnici	271-36	31176	16-6-1925
4-4-1925	Giovanni Battista Branchi, a Milano	Marchio di fabbrica per dispositivo destinato a far agire gli apparecchi elettrici per segnalazioni acustiche installati sugli autoveicoli.	271-51	30881	18-3-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
20-5-1925	Ditta D. P. Bianchi dei Fratelli Maré, a Milano.	Marchio di fabbrica per macchine per cucire.	271-74	31219	20-6-1925
26-6-1923	Società Italiana Addizionatrice Burroughs, a Milano.	Marchio di commercio per macchine addizionatrici.	272-8	26110	24-6-1925
9-11-1922	Mario Ferrari, a Milano.	Marchio di commercio per pellicole cinematografiche.	272-11	24810	25-6-1925
23-2-1923	Mario Ferrari, a Milano.	Marchio di commercio per pellicole cinematografiche.	272-12	25313	25-6-1925
7-5-1925	Lüdenscheider Metall-Werke Akt. Ges. vormals Julius Fischer e Basse, a Lüdenscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli elettrotecnici in genere.	270-80	31098	8-6-1925
7-5-1925	Lüdenscheider Metall-Werke Akt. Ges. vormals Julius Fischer e Basse, a Lüdenscheid (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli elettrotecnici in genere.	270-79	31097	8-6-1925
8-5 1925	Franco Magrini, a Firenze.	Marchio di fabbrica per apparecchi per la produzione di ozono ed ossozono.	270-45	31062	5-6-1925
7-2-1925	Soc. An. Ercole Marelli e C., a Milano	Marchio di fabbrica per agitatori d'aria elettrici di qualsiasi tipo, forma e grandezza, come agitatori da tavolo, da parete, da soffitto, speciali per cabine, vagoni, ecc., nonchè altro macchinario elettrico per la generazione, trasformazione e utilizzazione della corrente elettrica continua ed alternata.	272-20	30518	25-6-1925
1-4-1924	Fabbrica Italiana Magneti Marelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per magneti	269-91	27903	2-6-1925
27-5-1925	Soc. An. Ercole Marelli e C., a Milano	Marchio di fabbrica per agitatori d'aria oscillanti mossi elettricamente.	272-55	31268	30-6-1925
25-5-1925	Metro-Goldwyn Pictures Corporation, a New York.	Marchio di fabbrica per pellicole cinematografiche vergini ed impresse, materiale da pubblicità per cinematografia, macchine, apparecchi ed equipaggiamenti per cinematografia.	271-39	31179	16-5-1925
28-4-1925	North-East Electric Co., a Rochester, New York.	Marchio di fabbrica per apparecchi di messa in marcia per motori a combustione interna. apparecchi per illuminazione elettrica; apparecchi per accensione elettrica; tromba per segnalazione elettrica; motori elettrici per uso generale; misuratori di velocità; tachimetri ed odometri.	272-39	30969	27-6-1925
28-5-1925	Società Anonima Italiana Phonos, a Milano.	Marchio di fabbrica per magnificatori di suono per macchine parlanti, macchine parlanti, macchine ed articoli per radiotelefonia.	272-59	31271	30-6-1925
30-4-1925	Quarzlampen Gesellschaft mitbeschrankter Haftung, ad Hanau (Germania).	Marchio di fabbrica per lampade per raggi ultravioletti per scopi terapeutici ed industriali.	269-86	31035	1-6-1925
30-4-1925	Quarzlampen Gesellschaft mitbeschrankter Haftung, ad Hanau (Germania).	Marchio di fabbrica per lampade per raggi ultravioletti per scopi terapeutici ed industriali.	269-87	31036	1-6-1925
30-4-1925	Quarzlampen Gesellschaft mitbeschrankter Haftung, ad Hanau (Germania).	Marchio di fabbrica per lampade per raggi ultravioletti per scopi terapeutici ed industriali.	269-88	31037	1-6-1925
7-5-1925	Società Generale Radio, a Bologna.	Marchio di fabbrica per apparecchi radiotelefonici.	270-63	31081	8-6-1925
12-5-1925	Nicola Stabile, a Napoli.	Marchio di fabbrica per articoli di gomma in genere, gomme piene per autocarri e materiali isolanti	270-47	31065	5-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
1-6-1925	Turner Brothers Asbestos Company Limited, a Rochdale, Lancashire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per composizioni consistenti principalmente di amianto per uso di isolamento elettrico e per costruzioni coibenti.	272-42	31233	30-6-1925
18-3-1925	Warner Bros Pictures Inc, a New York.	Marchio di fabbrica per films cinematografiche, pubblicazioni, libretti e réclames relativi a films cinematografiche; macchine per la presa e la riproduzione di films; ed in generale apparecchi e accessori per l'industria cinematografica.	270-82	30735	9-6-1925
		Classe VII. — Armi e loro accessori; esplosivi.			
19-3-1923	Ditta Leon Beaux e C, a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da tiro a percussione anulare o periferica.	272-5	25452	24-6-1925
19-3-1923	Ditta Leon Beaux e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cartucce da tiro a percussione anulare o periferica.	272-4	25451	24-6-1925
		Classe VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
12-5-1925	Giovanni Della Coletta, a Udine.	Marchio di fabbrica per piastre e blocchi e getti monolitici di materiali cementizi.	270-48	31066	5-6-1925
13-11-1924	« Nafta » Società Italiana pel Petrolio ed Affini, a Genova.	Marchio di fabbrica per materiale per pavimentazioni stradali.	272-9	30034	24-6-1925
13-5-1925	Ditta Repetto e Lanfranco, a Genova.	Marchio di fabbrica per rivestimenti plastici per pavimenti, speciali, colle per attaccare il linoleum o altri tipi di tappeto sui pavimenti. articoli varii per pavimentazioni di locali terrestri e di bordo.	270-92	31121	10-6-1925
		Classe IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
1-6-1925	The Beldam Packing e Rubber Co. Ltd, a Londra.	Marchio di fabbrica per guarnizioni e giunti per motori, coperture da caldaie, rivestimenti e coperture per impedire l'irradiazione e la induzione del calore.	272-51	31237	30-6-1925
12-5-1924	Società Edisou per la Fabbricazione delle Lampade - Ing. C. Clerici e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	272-31	28115	27-6-1925
12-5-1924	Società Edison per la Fabbricazione delle Lampade - Ing. C. Clerici e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per lampade elettriche.	272-32	28116	27-6-1925
19-11-1924	Società Anonima F.I.L.E., a Lecco (Como).	Marchio di fabbrica per lampadine elettriche.	272-38	30004	27-6-1925
6-10-1922	Fabbrica Scaldabagni Uboldi di M. E. Lindahl, a Milano.	Marchio di fabbrica per scaldabagno.	272-2	24638	24-6-1925
8-5-1925	Ditta Moodie and Wilson, a Glasgow (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per carbone. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 338577).	270-86	31101	9-6-1925
29-4-1925	Ugo Parenti, a Milano.	Marchio di fabbrica per apparecchi bruciatori di gas e loro parti.	269-95	31032	2-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per radiatori di calore.	270-11	25999	3-6-1925
6-6-1923	Silurificio Italiano, a Napoli.	Marchio di fabbrica per caldaie.	270-12	26000	3-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
11-5-1925	Società Walter Kidde e Company Inc., a New York.	Marchio di fabbrica per apparecchi estintori d'incendii, sviluppanti gas acido carbonico od altro gas ad azione estintiva. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al numero 186,814).	270-90	31114	9-6-1925
29-9-1924	Silurificio Italiano « Società Anonima Brevetti Whitehead », a Napoli.	Marchio di fabbrica per radiatori.	270-24	28713	4-6-1925
		CLASSE X. — **Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giuocattoli.**			
27-4-1925	Enrico Brambilla, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli casalinghi di alluminio.	269-84	31023	1-6-1925
8-5-1925	Gino Carugati, a Mandello (Como).	Marchio di fabbrica per oggetti per tutti gli sports di montagna e particolarmente per quelli invernali.	270-84	31099	9-6-1925
26-5-1925	Ditta Clemente Stefano fu Gaudenzio e Figli, a Omegna (Novara).	Marchio di fabbrica per robinetteria in genere specialmente in legno ed articoli analoghi relativi.	272-53	31254	30-6-1925
15-4-1925	Società in Acc. Industria Cornici Legno Artificiale, a Milano.	Marchio di fabbrica per cornici ed aste dorate di legno artificiale.	271-65	30952	19-6-1925
7-5-1925	Giuseppe Lolli, a Bologna.	Marchio di commercio per biciclette.	270-62	31080	8-6-1925
		CLASSE XI. — **Spazzole, pennelli, lavori in paglia e in crine.**			
		. . . .			
		CLASSE XII. — **Carrozzeria e trasporti in genere, selleria, valigeria.**			
26-6-1924	Ajax Rubber Company, Inc., a Milbrook, New York.	Marchio di fabbrica per tubi interni per cerchioni. — (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 181,656).	270-23	28341	4-6-1925
20-5-1925	The Bauer-Stuart Company, a Springfield, Ohio (S. U. A.).	Marchio di fabbrica per dispositivo di assorbimento d'urti per autoveicoli.	271-49	31197	17-6-1925
4-1-1922	Società Anonima Carlo Borghi, a Milano.	Marchio di fabbrica per velocipedi e veicoli in genere e loro parti.	272-1	3151	24-6-1925
8-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-65	31102	8-6-1925
6-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-64	31095	8-6-1925
8-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-67	31104	8-6-1925
8-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-66	31103	8-6-1925
13-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-68	31140	8-6-1925
13-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-70	31142	8-6-1925
13-5-1925	Ditta Emilio Bozzi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per biciclette e velocipedi in genere.	270-69	31141	8-6-1925
20-3-1925	Ditta Angelo Colombini, a Milano.	Marchio di fabbrica per velocipedi e loro parti ed accessori in genere.	271-41	30846	17-6-1925
5-11-1924	Società Anonima Costruzione Rimorchi e Macchine, a Lodi (Milano).	Marchio di fabbrica per rimorchi per autoveicoli, loro parti ed accessori.	272-28	29971	26-6-1925
29-4-1925	Società in Accomandita Excelsior, a Firenze.	Marchio di fabbrica per ammortizzatori per automobili, nonchè accessori per detti ammortizzatori, come in genere per automobili.	271-34	31162	16-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
30-1-1925	Ditta Gagliacco e Tartaglino, a Torino.	Marchio di fabbrica per biciclette, loro parti, accessori e pezzi di ricambio.	269-82	30383	1-6-1925
26-3-1924	Società Anonima Giovanni Maino, ad Alessandria	Marchio di fabbrica per biciclette e parti accessorie.	272-34	28149	27-6-1925
26-5-1924	Società Anonima Giovanni Maino, ad Alessandria.	Marchio di fabbrica per biciclette e parti accessorie.	272-35	28150	27-6-1925
1-6-1925	Ditta Virgilio Mich, a Bolzano.	Marchio di fabbrica per cicli, biciclette a motore e motociclette.	272-60	31279	30-6-1925
31-10-1924	Ditta L. Moglia e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cicli e loro accessori.	272-27	29958	26-6-1925
25-5-1925	National Malleable and Steel Castings Company, a Cleveland, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per accoppiamenti per veicoli ferroviari e parti di essi; materiale ferroviario di ogni specie.	271-42	31181	17-6-1925
27-5-1925	The Sparks-Withington Company, a Tackson, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cornette per automobili, cornette elettriche, segnali di allarme di qualsiasi specie, trombette, sirene ed accessori elettrici di qualsiasi specie per automobili.	271-46	31188	17-6-1925
27-5-1925	The Sparks-Withington Company, a Tackson, Michigan (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per cornette per automobili, cornette elettriche, segnali di allarme di qualsiasi specie, trombette, sirene ed accessori elettrici di qualsiasi specie per automobili.	271-45	31187	17-6-1925
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
11-5-1925	Ditta Aram O. Foundoukian, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti in genere.	271-6	31135	12-6-1925
26-5-1925	Cotonificio di Sacconago, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	271-77	31224	20-6-1925
20-5-1925	Manifattura Giuseppe Gelmini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessili e tessuti.	271-68	31216	19-6-1925
20-5-1925	Manifattura Giuseppe Gelmini, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessili e tessuti.	271-67	31215	19-6-1925
1-8-1924	Soc. An. Cucirini Milanesi, a Milano.	Marchio di fabbrica per filato speciale per sarti e calzolai.	272-14	28611	25-6-1925
4-5-1925	Soc. Anonima Maglificio Alliata, a Gozzano (Novara).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	270-53	31073	5-6-1925
4-5-1925	Soc. Anonima Maglificio Alliata a Gozzano (Novara).	Marchio di fabbrica per tessuti di lana.	270-54	31074	5-6-1925
18-12-1924	Soc. An. Manifattura e Stamperia Lombarda, a Milano.	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone in genere, tinti o stampati in nero.	270-20	30139	3-6-1925
26-5-1925	Ditta Giovanni Milani e Nipoti, a Busto Arsizio (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuto di cotone.	271-78	31225	20-6-1925
14-2-1925	Carlo Piatti, a Como.	Marchio di fabbrica per scialli di seta ricamati e seterie in genere.	270-27	30535	4-6-1925
14-2-1925	Carlo Piatti, a Como.	Marchio di fabbrica per scialli di seta ricamati e seterie in genere.	270-28	30536	4-6-1925
15-10-1924	Emilio Roveda, a Barbaiana, Lainate (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti in flanella.	271-84	28853	22-6-1925
9-5-1925	Raffaello Tesi, a Borgo San Lorenzo (Firenze).	Marchio di fabbrica per cotone per calze.	271-35	31163	16-6-1925
21-8-1922	Raffaello Tesi, a Borgo San Lorenzo (Firenze).	Marchio di fabbrica per filati di cotone.	271-81	24459	22-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
19-5-1925	Società Anonima Tessitura di Albiate Guazzone, a Albiate Guazzone (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	271-66	31214	19-6-1925
19-5-1925	Società Anonima Tessitura di Albiate Guazzone, a Albiate Guazzone (Milano).	Marchio di fabbrica per tessuti di cotone.	271-58	31213	18-6-1925
		Classe XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
24-12-1924	Gabriele Ambron, a Torre del Greco (Napoli).	Marchio di fabbrica per articoli in corallo, madreperla, tartaruga, conchiglia, perle giapponesi.	272-18	30257	25-6-1925
2-6-1925	D. Ballantyne Brothers e C. Limited, a Peebles (Scozia).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario e stoffe di lana, lana pettinata o con pelo.	272-52	31238	30-6-1925
11-1-1924	N. V. Handelmaatschappy v. h. J. F. Sick e Co., a Rotterdam (Paesi Bassi).	Marchio di commercio per perle.	271-71	27429	20-6-1925
11-1-1924	N. V. Handelmaatschappy v. h. J. F. Sick e Co., a Rotterdam (Paesi Bassi).	Marchio di commercio per perle.	271-72	27430	20-6-1925
1-6-1925	Holeproof Hosiery Co., a Milwaukee, Visconsin (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per articoli di vestiario e abbigliamento, e specialmente maglierie.	272-41	31234	30-6-1925
13-5-1925	Calzaturificio « Venere » di Rigamonti e Rovellini, a Parabiago (Milano).	Marchio di fabbrica per calzature di lusso per signora.	271-9	31138	12-6-1925
23-5-1925	Soc. Acc. Ernesto Silva e C., a Milano	Marchio di fabbrica per trapuntini di piumino d'oca	271-75	31222	20-6-1925
16-5-1925	Ditta Amelio Taddei e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte.	271-26	31158	15-6-1925
16-5-1925	Ditta Amelio Taddei e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cravatte.	271-27	31159	15-6-1925
2-4-1924	Amedeo Taverna, a Milano.	Marchio di fabbrica per calze.	271-92	27910	22-6-1925
		Classe XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
3-3-1925	Alfred Dunhill Ltd, a Londra.	Marchio di fabbrica per sigarette, portasigari e portasigarette ed altri accessori usuali per fumatori, astucci per sigari, sigarette e pipe, borse da tabacco fatte completamente di cuoio od aventi il cuoio come loro materiale preponderante, ecc. (Già registrato in Gran Bretagna ai nn. 429144, 439192, 439193, 439194, 439195, 439196 e 444067).	270-31	30655	4-6-1925
3-3-1925	Alfred Dunhill Ltd, a Londra.	Marchio di fabbrica per pipe. (Già registrato in Gran Bretagna al n. 412680).	270-32	30656	4-6-1925
25-5-1925	Larus e Brother Co. Incorporated, a Richmond, Virginia (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per tabacco di ogni specie e per ogni scopo, prodotti ottenuti con tabacco, prodotti per fumatori, tabacco da pipa, sigarette, tabacco per annusare, tabacco da masticare, gomma da masticare e pastiglie.	271-40	31180	16-6-1925
3-4-1925	Soc. in Accomandita Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	271-32	30814	16-6-1925
7-5-1925	Soc. in Accomandita Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	270-42	31058	5-6-1925
12-5-1925	Soc. in Accomandita Saul D. Modiano, a Trieste.	Marchio di fabbrica per carta da sigarette.	270-46	31064	5-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
7-5-1925	Ditta Schönmann e Singer, a Vienna.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette; bocchini di carta e sughero, macchinette per sigarette, tubetti di carta per sigarette, cannucce per bibite.	270-43	31059	5-6-1925
		CLASSE XVI. — Caucciù e guttaperca.			
15-11-1924	Ed. J. Hardy e Company Ltd. Coventry, Warwickshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per dischi di tessuti impregnati con caucciù da usare nei giunti elastici. (Già registrato in Gran Bretagna, al n. 420159).	270-18	29994	3-6-1925
4-5-1925	The Rubber Service Laboratories Company, a Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per composto impiegato nella preparazione di articoli di gomma, composto prodotto per mezzo dell'azione reciproca di aldeide ed amine.	270-35	31052	4-6-1925
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
1-9-1924	Giovanni Cagnazzo, a Savona.	Marchio di fabbrica per inchiostro e polveri d'inchiostro.	270-5	28800	2-6-1925
15-12-1924	« Grafia » Soc. An. per le Industrie Grafiche Sezione Riproduzione di Arte, a Roma.	Marchio di fabbrica per cartoline illustrate.	269-81	30072	1-6-1925
28-5-1924	Heintze e Blanckertz, a Berlino.	Marchio di fabbrica per pennini di acciaio, porta penne, morsetti di metallo per lettere e fascicoli. (Già registrato in Germania al n. 63104).	272-36	28156	27-6-1925
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
26-5-1925	Ditta Anglo-American Stores, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicamento.	271-76	31223	20-6-1925
28-5-1925	Ditta Anglo-American Stores, a Milano.	Marchio di fabbrica per medicinale.	272-53	31270	30-6-1925
14-6-1924	Ditta Mario Bianchino e C., a Verona	Marchio di fabbrica per un astuccio-fabbisogno per iniezioni in genere e relative parti ed accessori.	269-94	28310	2-6-1925
27-5-1924	Farmacia vedova cav. L. Bollino, ad Acqui (Alessandria).	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali a base di olio canforato e jodio.	271-98	28183	22-6-1925
8-4-1925	Laboratorio di Prodotti Farmaceutici dott. L. Boniscontro e M. Gazzone di proprietà della S. A. Stabilimenti Chimici Farmaceutici Riuniti Schiapparelli, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotto medicinale.	271-90	30976	22-6-1925
31-3-1925	Rodolfo Braun, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici.	270-72	30871	8-6-1925
3-3-1925	Camillo Corvi, a Piacenza.	Marchio di fabbrica per callifugo.	270-33	30675	4-6-1925
26-2-1925	Soc. An. L'Euterapica, a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti chimico-farmaceutici.	270-30	30649	4-6-1925
20-12-1924	Soc. An. Fabbrica Italiana di Medicazione, a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli per medicazione.	272-16	30150	25-6-1925
15-5-1925	Ditta Dottori Ferrero e Bruni, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico antisettico delle vie respiratorie.	271-25	31157	15-6-1925
14-5-1925	Aurelio Gallina, a Silva del Montello (Treviso).	Marchio di fabbrica per medicamento per le malattie della pelle.	271-24	31145	15-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
18-5-1925	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno di Granelli, Candiani e C. - Società Accomandita, a Torino.	Marchio di fabbrica per magnesia.	271-59	31239	18-6-1925
18-5-1925	Laboratorio Chimico Farmaceutico Moderno di Granelli, Candiani e C. - Società Accomandita, a Torino.	Marchio di fabbrica per magnesia.	271-60	31240	18-6-1925
23-2-1925	Istituto Terapeutico Romano, a Roma	Marchio di fabbrica per prodotto chimico-farmaceutico.	272-10	30520	24-6-1925
23-12-1924	Ditta dott. I. Mantovani, a Rimini (Forlì).	Marchio di fabbrica per specifico delle vie respiratorie.	272-17	30154	25-6-1925
26-2-1925	Ditta Paolo Morelli - Farmacia all'Insegna della Colonna, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico sotto forma di unguento per la cura delle varici.	270-29	30632	4-6-1925
7-5-1925	Società Accomandita O.L.I.F.E.A. - Olii Farmaceutici e Affini, a Milano	Marchio di fabbrica per magnesia.	270-78	31096	8-6-1925
9-5-1925	Società Accomandita O.L.I.F.E.A. - Oli Farmaceutici e Affini, a Milano	Marchio di fabbrica per olio medicinale.	270-87	31105	9-6-1925
15-10-1924	Guglielmo Ongania, a Milano . . .	Marchio di commercio per pastiglie medicinali.	272-26	28851	26-6-1925
3-7-1924	Hugo Petersen - proprietario della Ditta Hugo Petersen e Co., a Napoli	Marchio di fabbrica per una essenza per bagni.	270-3	28552	2-6-1925
2-12-1924	Pietro Pace, proprietario della Ditta F.I.D.A. - Farmaceutici Industrie Diverse Affini, a Ambra-Bucine (Arezzo).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici e farmaceutici in genere.	272-29	30074	26-6-1925
5-5-1925	Sergio Pusinelli, a Como.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico rigeneratore delle forze.	270-77	31093	8-6-1925
30-4-1925	Quarzlampen Gesellschaft mitbeschrankter Haftung, ad Hanau (Germania).	Marchio di fabbrica per speciali lampade a raggi calorifici per scopi terapeutici.	269-89	31038	1-6-1925
30-4-1925	Quarzlampen Gesellschaft mitbeschrankter Haftung, ad Hanau (Germania).	Marchio di fabbrica per speciali lampade a raggi calorifici per scopi terapeutici.	269-90	31039	1-6-1925
14-5-1924	Giuseppe Rescigno, proprietario dell'Istituto di Terapia Moderna, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	271-93	28049	22-6-1925
14-5-1924	Giuseppe Rescigno, proprietario dell'Istituto di Terapia Moderna, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	271-94	28050	22-6-1925
14-5-1924	Giuseppe Rescigno, proprietario dell'Istituto di Terapia Moderna, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	271-95	28051	22-6-1925
14-5-1924	Giuseppe Rescigno, proprietario dell'Istituto di Terapia Moderna, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	271-96	28052	22-6-1925
14-5-1924	Giuseppe Rescigno, proprietario dell'Istituto di Terapia Moderna, a Roma.	Marchio di fabbrica per preparato farmaceutico.	271-97	28053	22-6-1925
13-5-1925	Pino Spica, a Fossalta di Piave (Venezia).	Marchio di fabbrica per liquore medicinale.	271-47	31192	17-6-1925
20-5-1925	Standard Oil Company (New Jersey), a Bayonne (New Jersey ed a New-York.	Marchio di fabbrica per deodoranti e disinfettanti. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 196.392).	270-99	31131	10-6-1925
13-5-1925	Ditta Waaning Tilly Frères, a Haarlem (Olanda).	Marchio di fabbrica per olio medicinale.	270-50	31068	5-6-1925
23-5-1925	Luigi Zamparelli, a Napoli.	Marchio di fabbrica per polvere antisettica prosciugante.	271-79	31228	20-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
4-5-1925	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per speciali candelette medicamentose di uso veterinario per tori contro la propagazione della vaginite granulosa.	270-55	31075	5-6-1925
4-5-1925	Reale Farmacia Zarri - Ditta E. Zarri Successori, a Bologna.	Marchio di fabbrica per speciale candelette medicamentose per la cura della vaginite granulosa nelle vaccine.	270-56	31076	5-6-1925
		Classe XIX. — Coloranti e vernici.			
1-4-1925	Ditta Cosimo Bresci e C., a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere stoffe in genere.	271-52	30890	18-6-1925
27-4-1925	Soc. An. Fabbrica Italiana Prodotti Brill, a Milano.	Marchio di fabbrica per pulire e lucidare calzature, pelli e cuoi.	270-61	31021	8-6-1925
28-4-1925	Soc. An. Colori Heyl, a Milano.	Marchio di fabbrica per colori in polvere, pasta od olio e simili.	269-85	31026	1-6-1925
4-5-1925	Antonio Donini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per liquido nero per tingere pellami in genere e celluloide.	270-57	31077	5-6-1925
8-12-1923	Soc. An Gebrüder Löb di Giessen (Germania) - Filiale per l'Italia, a Bologna.	Marchio di fabbrica per colori, vernici e smalti.	270-1	27238	2-6-1925
5-11-1924	Ditta Gebrüder Löb, a Bologna.	Marchio di fabbrica e di commercio per vernici, smalti e colori.	270-8	30050	2-6-1925
5-11-1924	Ditta Gebrüder Löb, a Bologna.	Marchio di fabbrica per speciale tipo di biacca a base di zinco macinato con olio di lino.	270-9	30052	2-6-1925
5-11-1924	Ditta Gebrüder Löb, a Bologna.	Marchio di fabbrica per smalti.	270-10	30053	2-6-1925
25-4-1923	Ditta A. Pes e Figli, a Fegino-Borzoli-Genova.	Marchio di fabbrica per crema per calzature.	272-7	25689	24-6-1925
20-4-1925	Giuseppe Turreni, a Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe in genere.	269-98	31042	2-6-1925
		Classe XX. — Prodotti chimici non compresi in altre classi.			
8-5-1925	Vincenzo Biavati e Diogene Vicentini, a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo (acqua da bucato).	270-85	31100	9-6-1925
26-5-1925	Ditta Cosimo Bresci e C., in Prato (Firenze).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico colorante per tingere in casa stoffe in genere.	271-80	31233	20-6-1925
16-5-1924	Umberto Brunelli, a Napoli.	Marchio di fabbrica per prodotto per lavare biancheria.	272-13	28202	25-6-1925
10-10-1924	Chemische Fabrik Moritz Weil, a Kreuzlingen (Svizzera).	Marchio di fabbrica per colla per incollare qualunque materia.	272-25	28845	26-6-1925
5-5-1925	Ditta Chiozza e Turchi, a Ferrara.	Marchio di fabbrica per sapone liquido, insetticida contro i parassiti delle piante da frutta.	270-41	31057	5-6-1925
19-4-1924	Ditta Cirine Werke Josef Lorenz e Co., a Eger (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per prodotti ed articoli chimico-tecnici. — (Già registrato in Austria al n. 3010).	269-92	27948	2-6-1925
19-4-1924	Ditta Cirine Werke Josef Lorenz e Co., a Eger (Cecoslovacchia).	Marchio di fabbrica per prodotto chimico. — (Già registrato in Austria al n. 2456).	269-93	27949	2-6-1925
23-1-1925	G. H. Orglmeister e Co., a Vienna.	Marchio di fabbrica per prodotti di venecina e suoi derivati. (Già registrato in Austria al n. 94084).	269-83	30391	1-6-1925
14-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-11	31145	13-6-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-19	31155	13-6-1925
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-18	31154	13-6-1925
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-17	31153	13-6-1925
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-16	31152	13-6-1925
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-15	31151	13-6-1925
14-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-14	31149	13-6-1925
14-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-13	31148	13-6-1925
14-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-12	31147	13-6-1925
15-5-1925	Soc. An. Lubrificanti Ernesto Reinach, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto destinato alla pulitura ed alla lucidatura dei metalli.	271-20	31156	13-6-1925
4-5-1925	The Rubber Service Laboratories Company, a Akron, Ohio (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per composizione insetticida, repellente e preventiva.	270-34	31051	4-6-1925
20-5-1925	Ditta Dott. Sarti e Baruffi, a Bologna	Marchio di fabbrica per prodotto detersivo.	272-54	31262	30-6-1925
6-5-1924	Società Anonima Stabilimenti Estratti Tannici, a Cividale del Friuli (Udine).	Marchio di fabbrica per estratti e prodotti da concia in generale.	272-22	28028	26-6-1925
20-5-1925	Standard Oil Company (New Jersey), a Bayonne (New Jersey) ed a New-York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per insetticida. (Già registrato negli Stati Uniti d'America al n. 180,361)	270-100	31132	10-6-1925
13-6-1924	Filiberto Torelli, a Civitavecchia (Roma).	Marchio di fabbrica per insetticida, specialmente indicato contro gli scarafaggi.	270-22	28240	4-6-1925
18-4-1925	Arturo A. Zuccoli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per prodotto per lucidare metalli, vetri, specchi, posaterie, vasellame, ecc.	269-96	31040	2-6-1925
18-4-1925	Arturo A. Zuccoli, a Firenze.	Marchio di fabbrica per polvere per ripulire alluminio, zinco, latta, smalto, marmo, legno, ecc.	269-97	31041	2-6-1925
		CLASSE XXI. — **Prodotti diversi non compresi in altre classi.**			
4-5-1925	Società Industria Globeite, a Milano	Marchio di fabbrica per prodotto di consistenza cornea in sostituzione dell'ebanite, galatite e simili.	270-75	31089	8-6-1925
24-12-1924	Giuseppe Magagnoli, a Milano.	Marchio di fabbrica per stampati in genere, manifesti murali, cartellini, vetrofanie, cartoline, calendari, bozzetti, pitture, bassorilievi, incisioni, fotografie, films cinematografiche ed edizioni di pubblicità in genere.	270-25	30157	4-6-1525

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi**			
29-12-1924	Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), a Berlino.	Marchio di fabbrica per mezzi per curare, lenire e prevenire malattie di uomini ed animali, prodotti chimici per scopi medici e igienici; droghe e preparati farmaceutici, sieri, sostanze di vaccinazione, preparati organoterapeutici, ecc. (Già registrato in Germania al n. 322577).	270-26	30161	4-6-1925
7-4-1925	R. S. Hudson Limited, a Liverpool (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per candele, saponi da bucato, liscive e assimilati, detersivi, saponi in fiocchi, saponi da tingere, olii per illuminazione, per lubrificazione e riscaldamento, fiammiferi, amido-indaco ed altri preparati per usi domestici specialmente da bucato.	271-64	30933	19-6-1925
12-1-1923	Maschinen fabrik Esslingen, a Mettingen (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per scopi industriali, prodotti minerali greggi, mezzi per temperare e saldare, materiali per guarnizione e per imballaggi, metalli non nobili in parte lavorati, leghe metalliche, metallo bianco, ecc. (Già registrato in Germania al n. 228,001).	272-3	25164	24-6-1925

Nota — Presso le Prefetture e Consigli Provinciali dell'Economia del Regno sono visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, le quali sono pubblicate nel periodico « Les marques internationales ».

Il direttore: A. JANNONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intellettuale

Elenco nn. 13 e 14 degli attestati di trascrizione dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio, rilasciati nella prima e seconda quindicina di luglio 1925.

N.B. — Le riproduzioni dei marchi comprese nel presente elenco sono state pubblicate nel fascicolo n. 13 e 14 del « Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio », anno XIII (1925), supplemento del « Bollettino della proprietà intellettuale ».

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE I. — **Prodotti del suolo, grezzi o parzialmente lavorati per scopi industriali, non compresi in altre classi: spoglie d'animali.**			
13-2-1925	Aktiebolaget Orrby e Co, a Stoccolma	Marchio di fabbrica per olii e cinghie. — (Già registrato nella Svezia al n. 27776).	272-90	30581	6-7-1925
		CLASSE II. — **Alimenti compresi latte, tè, caffè, surrogati; oli e grassi commestibili.**			
5-6-1925	Emmental S. A., a Milano.	Marchio di fabbrica per formaggio.	272-64	31284	7-7-1925
2-6-1925	Ermanno Generali, a Milano.	Marchio di fabbrica per estratto di carne di bue, aromatizzato con estratto di verdura.	272-61	31280	7-7-1925
13-12-1924	Società An. Isolabella Russi e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per cioccolatini.	272-99	30128	7-7-1925
3-6-1925	Ditta Stefano Pernigotti e Figlio, a Novi Ligure (Genova).	Marchio di fabbrica per torroni al cioccolato.	272-62	31282	1-7-1925
21-11-1924	Ditta Pietro Salvo, a Imperia I.	Marchio di fabbrica per olii di oliva.	272-97	30067	7-7-1925
16-1-1925	Torello Sensi a Bologna.	Marchio di fabbrica per prodotti dietetici.	272-88	30416	6-7-1925
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
12-6-1925	Bulloch, Lade e C.o Ltd, a Glasgou (Scozia).	Marchio di fabbrica per liquore.	272-67	31290	1-7-1925
21-7-1924	Ditta Fratelli Deangeli, a Trieste.	Marchio di fabbrica per vermouth.	272-85	28570	6-7-1925
6-6-1925	Vincenzo De Filippi, a Corvino San Quirico (Pavia).	Marchio di fabbrica per vino.	272-65	31287	1-7-1987
		CLASSE IV. — **Olii e grassi non commestibili, saponi e profumerie.** (Vedi classe I, marchio vol. 272, n. 90).			
3-8-1923	Antonino Bruno-Mari, proprietario della ditta « Industrie la Cometa », a Palermo.	Marchio di fabbrica per saponi duri per bucato e toletta, crema per calzature, inchiostri, lumini da notte ed affini.	272-81	26544	6-7-1925
1-5-1924	Luisa Breber, a Roma e Parigi.	Marchio di fabbrica per smalto per unghie.	272-71	28018	4-7-1925
15-6-1925	Edward Ioy e Sons, Limited, a Leeds (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per olii lubrificanti e grassi.	272-69	31293	1-7-1925
13-6-1924	Charles Prat, a Cannes (Francia).	Marchio di fabbrica per dentifricio.	272-73	28238	4-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
		CLASSE V. — Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).			
8-10-1924	Mario Goitre, a Torino.	Marchio di fabbrica per mobilio, materiali e macchine di qualsiasi genere, per abitazioni, negozi, uffici, officine e locali pubblici.	272-87	28895	6-7-1925
8-1-1925	Ditta Grimaldi e C., a Genova.	Marchio di fabbrica per metallo antifrizione.	272-89	30428	6-7-1925
20-2-1925	The Quasi-arc Company Ltd., a Londra.	Marchio di fabbrica per elettrodi, porta-elettrodi, ripari per saldatori e osservatori, martelli per togliere incrostazioni. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 448169).	272-100	30500	7-7-1925
		CLASSE VI. — Orologeria; apparecchi d'elettricità, di fisica, strumenti di misura; strumenti musicali; macchine da cucire, da maglieria, ecc., macchine da scrivere ed apparecchi fotografici.			
17-6-1925	F. A. D. Andrea, Inc. a New Jork	Marchio di fabbrica per apparecchi radio, rilevatori per apparecchio radio, e parti relative, cristalli per radio, amplificatori per radio, parti di amplificatori per radio, reostati per radio e commutatori per radio.	272-76	31296	4-7-1925
10-5-1924	Amedeo Escolar e Felice Barboni, a Roma.	Marchio di commercio per istrumenti musicali per orchestrina Jazz Band.	272-84	28036	6-7-1925
		CLASSE VIII. — Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.			
13-8-1924	Leopoldo Feiner e C. S. a. g. l., a Trieste.	Marchio di commercio per cemento.	272-86	28683	6-7-1925
		CLASSE IX. — Combustibili e materiali ed articoli diversi per riscaldamento ed illuminazione.			
11-7-1923	Jönkoping och Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolaget, a Jönköping (Svezia).	Marchio di fabbrica per fiammiferi. — (Già registrato nella Svezia al n. 4139).	272-92	26309	7-7-1925
		CLASSE X. — Materiali diversi di uso domestico, non compresi in altre classi; oggetti per sport e giuocattoli.			
20-11-1924	Luigi Barelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti casalinghi in alluminio.	272-94	30007	7-7-1925
20-11-1924	Luigi Barelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti casalinghi in alluminio.	272-95	30008	7-7-1925
20-11-1924	Luigi Barelli, a Milano.	Marchio di fabbrica per oggetti casalinghi in alluminio.	272-96	30009	7-7-1925
		CLASSE XIII. — Filati, tessuti, pizzi e ricami.			
17-6-1925	The Bradford Dyers' Association, Limited, a Bradfou, Yorkshire (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per materiali tessili di cotone, lana, pettinati, di pelo, lino, seta naturale ed artificiale od aggiunte di essi (misti) ed articoli di vestiario di tali materiali tessili.	272-70	31295	1-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
3-5-1924	Società Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica per cotone per calze.	272-72	28023	4-7-1925
10-6-1925	Società Cucirini Cantoni Coats, a Milano.	Marchio di fabbrica e commercio per filati e ritorti di ogni genere e natura, comunque preparati e confezionati.	272-77	31300	4-7-1925
23-5-1923	Pendle e Rivett Limited, a Londra.	Marchio di fabbrica per tele e stoffe di lana o filato di lana. — (Già registrato in Gran Bretagna al n. 419854).	272-91	25847	7-7-1925
15-6-1925	Storey Brothers e Company Limited, a Lancaster (Gran Bretagna).	Marchio di fabbrica per panno pelle.	272-68	31292	1-7-1925
		CLASSE XIV. — Articoli di vestiario e oggetti vari d'uso o d'ornamento personale, non compresi in altre classi.			
26-3-1924	Salvatore Alberto, a Napoli.	Marchio di fabbrica per calzature.	272-83	27851	6-7-1925
23-2-1924	Ditta Ing. Gerolamo Bruno Gardelin, a Marostica (Vicenza).	Marchio di fabbrica per articoli in pelletteria, bretelle e giarrettiere.	272-82	27558	6-7-1925
4-6-1925	Soc. An. De Ruschi Bettinelli e C., a Milano.	Marchio di fabbrica per articoli di maglieria.	272-63	31283	1-7-1925
		CLASSE XV. — Tabacchi e articoli per fumatori.			
4-9-1924	Luigi Borriello, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	272-74	28782	4-7-1925
4-9-1924	Luigi Borriello, a Napoli.	Marchio di fabbrica per cartine per sigarette.	272-75	28784	4-7-1925
		CLASSE XVII. — Carte, cartoni (compresa carta per tappezzeria) e oggetti di cancelleria.			
10-6-1925	Manning Abrasive Company, Incorporated, a Troy, New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per abrasivi applicati su tessuti o su carta o su ambedue, tessuto-carta abrasivo, abrasivi di ogni specie, carta vetrata, tessuto-vetrato, tessuto con carta vetrata combinato, carta al granato, tessuto al granato, tessuto-carta al granato, carta abrasiva artificiale, tessuto abrasivo artificiale, tessuto-carta abrasiva artificiale, carta smerigliata, tessuto smerigliato, tessuto-carta smerigliato, detergenti e materiali per lucidare.	272-78	31301	4-7-1925
10-6-1925	Manning Abrasive Company Incorporated, a Troy, New York (S.U.A.).	Marchio di fabbrica per abrasivi applicati su tessuti o su carta o su ambedue, tessuto-carta abrasivo, abrasivi di ogni specie, carta vetrata, tessuto-vetrato, tessuto con carta vetrata combinato, carta al granato, tessuto al granato, tessuto-carta al granato, carta abrasiva artificiale, tessuto-abrasivo artificiale, tessuto-carta abrasiva artificiale, carta smerigliata, tessuto smerigliato, tessuto-carta smerigliato, detergenti e materiali per lucidare.	272-79	31302	4-7-1925
		CLASSE XVIII. — Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.			
27-10-1924	Vittorio Baldi, proprietario del Laboratorio Chimico Terapeutico Torinese « Lachitt », a Torino.	Marchio di fabbrica per prodotti medicinali.	272-93	28924	7-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della trascrizione
8-6-1925	Giulio Bocci e Giuseppe Marrucci, a Figline Valdarno (Firenze).	Marchio di fabbrica per farmaco veterinario in forma liquida, contro la vaginite granulosa infettiva e l'acrobustite.	272-80	31307	4-7-1925
11-12-1924	Alberto Colombo, a Milano.	Marchio di fabbrica per prodotto farmaceutico.	272-98	30124	7-7-1925
		CLASSE XXII. — **Prodotti compresi in più classi.**			
9-6-1925	The Atlantic Refining Company, a Philadelphia, Pennsylvania (S.U.A.)	Marchio di fabbrica per sostanze antirugginose, petrolii, cere, paraffine, candele, olii lubrificanti ed olii minerali in genere, provenienti dal petrolio, sia commestibili che lubrificanti o solventi.	272-66	31289	1-7-1925

Nota. — Presso le Prefetture ed i Consigli provinciali dell'economia del Regno sono altresì visibili le riproduzioni dei marchi registrati internazionalmente, pubblicate nel periodico « Les marques internationales », di Berna.

Roma, 30 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore: A. IANNONI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della proprietà intelletttuale

Elenco n. 1 dei marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio *iscritti* ai sensi e per gli effetti del R. D. 19 luglio 1923, n. 1797 nella prima e seconda quindicina di luglio 1925.

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE III. — **Acque minerali, vini, liquori e bevande diverse.**			
19-12-1923	Ditta R. Vlahov, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori. — (Già registrato alla Camera di commercio di Zara il 12 maggio 1896 al n. 29; rinnovato il 7 maggio 1906 al n. 90 e il 6 maggio 1916 al n. 157).	274-62	29005	29-7-1925
31-12-1924	Ditta R. Vlahov, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquori. — (Già registrato alla Camera di commercio di Zara il 5 febbraio 1887 al n. 5; rinnovato il 5 febbraio 1897 al n. 49; il 18 gennaio 1907 al n. 108 e il 18 gennaio 1917 al n. 178).	274-63	29006	29-7-1925
31-12-1923	Ditta R. Vlahov, a Zara.	Marchio di fabbrica per liquore. — (Già registrato alla Camera di commercio di Zara il 12 maggio 1896 al n. 30; rinnovato il 7 maggio 1906 al n. 91 e 6 maggio 1916 al n. 158).	274-64	29007	29-7-1925
		CLASSE V. — **Metalli lavorati, utensili, macchine in genere, organi e parti di macchine (non compresi in altre classi).**			
23-2-1924	Stern & Rohlederer vormals Richard Brass Nachfolger, a Norimberga (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli minuti di ferro (eccettuati guarniture per sella, finimenti, morsi, staffe e speroni); macchine e parti di esse; articoli di cortelleria; metalli comuni grezzi e parzialmente lavorati, specialmente acciaio in blocchi e lastre, seghe, pale, zappe, falci, coltelli da paglia ed altri utensili. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 13 novembre 1912 al n. 53881 e il 6 settembre 1922).	274-65	29114	29-7-1925
23-2-1924	Stern & Rohlederer vormals Richard Brass Nachfolger, a Norimberga (Germania).	Marchio di fabbrica per articoli minuti di ferro (eccettuati guarniture per selle, finimenti, morsi, staffe e speroni); macchine e parti di esse; articoli di cortelleria; metalli comuni grezzi e parzialmente lavorati, specialmente acciaio in blocchi e lastre, seghe, pale, zappe, falci, coltelli da paglia ed altri utensili. — (Già registrato alla Camera di Commercio di Vienna il 13 novembre 1912 al n. 53880; rinnovato il 6 settembre 1922 fino al 13 novembre 1932).	274-66	29115	29-7-1925
23-2-1924	Stern & Rohlederer vormals Richard Brass Nachfolger, a Norimberga (Germania).	Marchio di fabbrica per falci. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 26 gennaio 1912 al n. 50108; rinnovato fino al 26 gennaio 1932).	274-67	29116	29-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
		CLASSE VIII. — **Materiali da costruzione; vetrerie e ceramiche.**			
23-2-1924	Wunnersche Bitumenwerke G. m. b. H, ad Unna Vestfalia (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti chimici per rendere impermeabile malte di cemento e di calce, pietre artificiali, tegole e coperture per tetti. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 9 novembre 1910 al n. 44846; rinnovato fino al 9 novembre 1930).	274-68	29117	29-7-1925
		CLASSE XVIII. — **Prodotti farmaceutici e apparecchi d'igiene e di terapia.**			
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 18 maggio 1912 al n. 51648; rinnovato fino al 18 maggio 1932).	274-75	29061	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 13 settembre 1909 al n. 39520 e il 25 agosto 1919 al n. 78657).	274-76	29062	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 maggio 1910, al n. 42543 e il 9 ottobre 1919 al n. 79058).	274-77	29063	29-7-1925
13-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici, terapeutici e cosmetici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 19 marzo 1912, al n. 50794; rinnovato fino al 19 marzo 1932).	274-78	29064	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 19 marzo 1912, al n. 50793; rinnovato fino al 19 marzo 1932).	274-79	29065	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 dicembre 1896 al n. 7672; il 30 novembre 1906 al n. 30244 e il 22 settembre 1916 al n. 69769).	274-80	29066	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 19 ottobre 1905 al n. 26094 e il 24 agosto 1915 al n 66366).	274-81	29067	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 19 agosto 1905, al n. 25622 e il 16 luglio 1915 al n 66062).	274-82	29068	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 22 agosto 1908 al n. 35930 e il 24 maggio 1918 al n. 74749).	274-83	29069	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 22 agosto 1908 al n. 35931 e il 24 maggio 1918 al n. 74750).	274-84	29070	29-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 4 maggio 1914 al n. 61431.	274-85	29100	29-7-1925
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 5 maggio 1915, al n. 65527).	274-86	29101	29-7-1925
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna l'8 luglio 1912 e l'8 luglio 1922 al n. 52551).	274-87	29102	29-7-1925
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 luglio 1904 al n. 21636 e il 7 agosto 1913 al n. 57657; rinnovato fino al 7 luglio 1934).	274-88	29103	29-7-1925
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 4 novembre 1899 al n. 10448; il 28 gennaio 1909 al n. 37412 e l'11 febbraio 1919, al n. 76779).	274-89	29104	29-7-1925
22-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per prodotti farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 5 dicembre 1910, al n. 45469, e il 9 ottobre 1919, al n. 79060).	274-90	29105	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna, il 18 maggio 1912, al n. 51649; rinnov. fino al 18 maggio 1932).	274-91	29047	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 dicembre 1897 al n. 8964; il 7 novembre 1907, numero 33364, e il 23 marzo 1917, al n. 71355).	274-92	29048	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 30 giugno 1897 al n. 8412, il 5 giugno 1907 al n. 32150 e il 23 marzo 1917, al n. 71353).	274-93	2[illegible]049	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per bismuto gallotanato basico. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 dicembre 1896, al n. 7682; il 30 novembre 1906, al n. 30252 e il 22 settembre 1916, al n. 69774).	274-94	29050	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparato siero terapeutico, vaccino contro staffilococchi. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna l'1 luglio 1912, al n. 52272; rinnovato fino al 1° luglio 1932).	274-95	29051	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 21 aprile 1913 al n. 56135; rinnovato fino al 21 aprile 1933).	274-96	29052	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm. Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati chimico-farmaceutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna l'8 maggio 1903 al n. 18597 e il 9 aprile 1913 al numero 55957; rinnovato fino al 20 maggio 1933).	274-97	29053	29-7-1925

DATA del deposito	COGNOME E NOME del richiedente	NATURA DEL MARCHIO e prodotti ch'esso è destinato a contraddistinguere	Volume e numero del registro dei marchi	Numero del registro generale	DATA della iscrizione
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per preparati farmaceutici e terapeutici. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 21 marzo 1913 al n. 55722; rinnovato fino al 21 marzo 1933).	274-98	29054	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per rimedio contro malattie infettive del sangue. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna l'8 febbraio 1909 al n. 37516 e l'11 febbraio 1919 al n. 76781).	274-99	29055	29-7-1925
		CLASSE XIX. — **Coloranti e vernici.**			
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per coloranti derivati del catrame, compreso indaco e preparati di indaco mordenti per tintoria e per stampatura. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 20 luglio 1912, al n. 52480; rinnovato fino al 20 luglio 1932).	274-71	29057	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per coloranti derivanti dal catrame compreso indaco e preparati di indaco, mordenti per tintoria e stamperia. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 18 luglio 1911, al numero 47883; rinnovato fino al 18 luglio 1931).	274-72	29058	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per coloranti derivati dal catrame, compresi indaco e preparati di indaco, mordenti per tintoria. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 18 luglio 1911 al n. 47881; rinnovato fino al 18 luglio 1931).	274-73	29059	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per coloranti. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 2 dicembre 1897 al n. 8965; il 7 novembre 1907 al n. 33365 e il 23 marzo 1917 al n. 71356).	274-74	29060	29-7-1925
18-2-1924	Farbwerke Vorm, Meister Lucius & Brüning A. G., a Höchst a/M (Germania).	Marchio di fabbrica per coloranti derivati dal catrame compresi indaco e preparati di indaco, preparati chimici specialmente olii e mordenti ad olio per l'industria della tintoria. — (Già registrato al Ministero dell'industria e commercio di Vienna il 21 settembre 1908 al n. 36159 e il 26 giugno 1918 al n. 75029).	274-100	29056	29-7-1925
15-2-1924	Werner & Mertz Gesellschaft m. b. H., a Vienna.	Marchio di fabbrica per prodotti per pulire scarpe ed oggetti di pelle e mezzi per conservare simili oggetti, creme per scarpe, vernici e cere per pavimenti ecc. — (Già registrato alla Camera di commercio di Vienna il 25 maggio 1916 al n. 74769).	274-70	32046	29-7-1925
		CLASSE XXII. — **Prodotti chimici non compresi in altre classi.**			
22-2-1924	« Astra » Società per Industria e Commercio a. g. l., a Trieste.	Marchio di fabbrica per biancheria inalterabile, colori, liquori, pittura, prodotti chimici, smalto, spumanti, vini e vernici. — (Già registrato alla Camera di commercio di Trieste il 23 gennaio 1922 al n. 3856).	274-69	29122	29-7-1925

Roma, 30 marzo 1928 - Anno VI

Il direttore: A. IANNONI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.